



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona dei sig.ri magistrati

dott.	Domenico Taglialatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 1641/2021 R.G., promossa con reclamo ex artt. 18, 183 L.F. da:

**MIOTTO GENERALE PETROLI S.r.l. in liquidazione**, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila n. 14, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo 00162030274, R.E.A. VE- 71648, in persona del liquidatore, dr. Renzo Bortolussi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco De Cristofaro, Diego Manente e Francesca Gambato Caberlotto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Diego Manente, in Venezia-Chirignago, Via Miranese n. 448;

reclamante

nei confronti di:

**FALLIMENTO MIOTTO GENERALE PETROLI S.r.l. in liquidazione**, C.F. 00162030274, in persona del Curatore, dott.ssa Stefania Martignon, autorizzata alla costituzione nel procedimento di reclamo in forza di decreto del giudice delegato in data 13.10.2021, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Tarzia, Edoardo Staunovo-Polacco e Federico Casa;

**VOLKSBANK – Banca Popolare dell’Alto Adige – S.p.a.**, con sede legale e Direzione Generale in Bolzano, via del Macello n. 55, iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano, codice fiscale e partita iva 00129730214, in persona del Responsabile Gestione Crediti problematici, dott. Pier Francesco Salvati, in forza dei poteri derivanti da Procura in data 16.11.2021 a firma dott. Elio Villa, Notaio in



Bolzano (Repertorio 51.204 – Raccolta 27.200), registrata in Bolzano in data 16.11.2021 al no.ro 25249 serie 1T (All. 3 Procura in data 16.11.2021 a firma Dott. Elio Villa, Notaio in Bolzano (Repertorio 51.204 – Raccolta 27.200), registrata in Bolzano in data 16.11.2021 al no.ro 25249 serie 1T; All. 4 statuto Banca), rappresentata e difesa dell'avv. Gianni Solinas, con domicilio presso il difensore, in Venezia (VE), via delle Industrie n.19/C;

**BANCO DELLE TRE VENEZIE S.p.a.**, con sede legale in Padova, Via Belzoni n. 65, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e partita iva 04147080289, in persona del suo procuratore, sig. Emanuele Leoni, in forza di procura conferita con atto in data 8 ottobre 2021 ai rogiti del Notaio dott.ssa Nicoletta Spina, Rep. 49001 – Racc. 20735, registrato a Padova in data 8 ottobre 2021 al n. 41112 S. 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Scimemi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Toso, in Venezia – San Polo 2580;

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, codice fiscale 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ADS 94026160278), legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65

#### reclamati

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 18, 183 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 68/2021, Rep. n. 81/2021, pubblicata il 26.7.2021, che ha dichiarato il fallimento della società Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione, nonché del contestuale decreto del Tribunale di Venezia reso a definizione del procedimento n. 2/2019 – 2 R.G. C.P., di revoca dell'ammissione del concordato preventivo proposto dalla Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione e comunque di diniego dell'omologa; causa riservata in decisione all'udienza del 27.1.2022 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

➤ conclusioni della reclamante Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione:

*In via preliminare si avanza sin da ora richiesta affinché Codesta Ecc.ma Corte voglia disporre, ai sensi dell'art. 19 L. Fall., la sospensione delle attività liquidatorie della Curatela e il compimento di altri atti di gestione (in applicazione sistematica dell'art. 52 del D.L.gs. n. 14/2019), in attesa dell'esito della presente impugnazione, riservandosi la reclamante di formalizzare all'uopo apposito ricorso con idonea e pertinente motivazione sui profili di periculum in mora (fermo il fumus boni iuris emergente ictu oculi dai motivi di reclamo).*



*In via principale: revocare la sentenza n. 68/2021 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 26.7.2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato il fallimento della Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione, per tutti i motivi esposti.*

*In via consequenziale: ritenuta l'erronea e/o illegittima declaratoria di revoca dell'ammissione alla procedura, presentata entro il procedimento R.G. - C.P. 2/2019, riformare detto provvedimento di revoca e procedere all'omologa del piano e della proposta concordatari presentati da Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione entro il suddetto procedimento R.G. - C.P. 2/2019.*

*Sempre in via consequenziale: ritenuto l'erroneo e/o illegittimo diniego di omologa del concordato preventivo della Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione, per assunta non fattibilità giuridica dello stesso, riformare detto diniego e disporre invece l'omologazione del concordato preventivo della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione:*

*i) in ragione dell'estraneità della tematica dell'accantonamento a cauzione del credito fiscale al profilo della fattibilità giuridica del concordato;*

*ovvero:*

*ii) in ragione del voto maggioritario dei creditori rispetto all'esecuzione del piano pur subordinata all'accantonamento integrale delle risorse destinate al credito fiscale in attesa della definizione del contenzioso, indicato come obbligatorio dal Commissario Giudiziale nella sua Relazione integrativa ex art. 172 L. Fall.;*

*ovvero comunque:*

*iii) all'esito di cram down del debito fiscale alla luce della maggiore convenienza del trattamento offerto alle Agenzie fiscali rispetto all'alternativa liquidatoria;*

*In via subordinata: ritenuto l'erroneo e/o illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'adunanza dei creditori, presentata dalla Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione successivamente all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del cram down fiscale e contributivo (da ritenersi coincidente con il 5.11.2020, data di pubblicazione in G.U. del D.L.gs. "correttivo" n. 147/2020, quando già era scaduto il termine per la presentazione di modifiche a piano e proposta ex art. 172 L. Fall.), riformare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato preventivo della Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione e rinviare al medesimo Tribunale di Venezia per la regressione della procedura alla fase anteriore all'adunanza dei creditori, onde consentire alla reclamante di presentare idonea istanza di transazione fiscale, nella prospettiva del cram down in sede d'omologa, entro il suddetto procedimento R.G.-C.P. 2/2019.*



*In via istruttoria, si fa espressa istanza affinché Codesta Ecc.ma Corte d'appello ordini alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Venezia la trasmissione dei fascicoli d'ufficio della procedura prefallimentare R.G. 197/2019 e della procedura di concordato preventivo R.G.-C.P. 2/2019;*

➤ conclusioni del Fallimento Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione:

I) *Respingersi il reclamo proposto dalla Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia dichiarativa del fallimento n. 68/2021 della medesima Miotto Generale Petroli s.r.l. in liquidazione.*

II) *Col favore delle spese ed onorari di causa;*

➤ conclusioni di Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige – S.p.a.:

*Voglia Codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa istanza, deduzione o eccezione: in via preliminare:*

*rigettarsi la richiesta di sospensione ex art. 19 L.F. in quanto del tutto infondata per quanto esposto in narrativa in sede di comparsa di costituzione nonché nel presente atto.*

*Nel merito:*

*in via principale:*

*previo qualsiasi eventuale accertamento, rigettarsi il Reclamo ex adverso promosso per tutto quanto esposto in narrativa in sede di comparsa di costituzione (ed in particolare ai paragrafi 2 e 3), nonché nel presente atto e conseguentemente confermare il Decreto di diniego di omologa e revoca del concordato del 10.6.2021 reso nel procedimento n. 2/2019-2 e la Sentenza del Tribunale di Venezia n. 68/2021 resa nel giudizio prefallimentare n. 197/2019 R.G. e pubblicata il 26.7.2021 con cui è stato dichiarato il fallimento di Miotto Generali Petroli in liquidazione S.r.l.*

*In via subordinata:*

*in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste Avversarie, previo ogni necessario ed eventuale accertamento, in ogni caso dichiararsi il diniego all'omologa e la revoca del concordato preventivo proposto dalla Reclamante e dichiararsi il fallimento della medesima per tutto quanto esposto in narrativa del presente atto.*

*In ogni caso: con vittoria di spese ed accessori come per legge;*

➤ conclusioni di Banco delle Tre Venezie S.p.a.:

*Il Banco delle Tre Venezie S.p.a., in persona del suo procuratore Emanuele Leoni, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che per tutte le ragioni esposte, sulla base delle circostanze e dei rilievi contenuti nel presente atto, il reclamo avversario venga integralmente rigettato, con conferma sia del Decreto di diniego dell'omologa*



*e di revoca dell'ammissione del concordato preventivo della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione, depositato dal Tribunale di Venezia in data 26.07.2021 a definizione del procedimento R.G.-C.P. 2/2019, sia della sentenza di fallimento n. 68/2021 del Tribunale di Venezia pubblicata il 26.7.2021 nel procedimento prefallimentare R.G. 197/2019, in relazione alla quale non è stato svolto alcun motivo di reclamo.*

*In via istruttoria: si chiede che la Corte voglia disporre l'integrale acquisizione del fascicolo del procedimento di concordato preventivo n. R.G.-C.P. 2/2019 Tribunale di Venezia.*

*Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge";*

➤ conclusioni dell'Agenzia delle Entrate:

*In via principale: rigettare in toto il Reclamo, in quanto inammissibile e/o infondato; qualora codesta Corte non addivenisse al rigetto in toto del Reclamo, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate avanti al Tribunale nel giudizio di omologa:*

*in via preliminare: l'Agenzia chiede che il Tribunale, ancora prima di pronunciarsi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione, voglia stabilire ai sensi dell'art. 180 comma 6 le modalità per l'accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore Agenzia delle Entrate per il proprio credito contestato, e che voglia altresì fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo delle predette somme; nel caso in cui il Tribunale non procedesse in via prioritaria e preliminare rispetto al vaglio sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione a disporre le modalità per l'accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore Agenzia delle Entrate per il proprio credito contestato ed a fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo delle predette somme, allora in via principale l'Agenzia chiede al Tribunale di volere respingere il concordato in epigrafe per le ragioni e i motivi sopra esposti, con ogni consequenziale statuizione di legge  
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.*

## I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Il Tribunale di Venezia, sezione fallimentare, con la sentenza qui reclamata – n. 68/2021 del 26.7.2021, emessa all'esito del procedimento prefallimentare n. 197/2019 R. Ist. Fall. e tenuto conto dell'esito (negativo) del procedimento di concordato preventivo n. 2/2019 – 2 R. C.P. – "ritenuto che Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione è imprenditore commerciale e che risulta dimostrato il superamento delle soglie alternative di fallibilità previste dall'art. 1, 2° co, L.F.;



considerato che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 (art. 15, ultimo comma L.F.), atteso che solo i crediti dell'istante ammontano ad importo eccedente tale limite; constatato, ancora, che la predetta società versa in stato di insolvenza, ciò emergendo dalla insufficienza dell'attivo rispetto ai debiti come meglio illustrato nel citato decreto 10 giugno 2021 di revoca ex art. 173 L.F e di non omologa; ritenuto che perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di fallimento", ha dichiarato il fallimento della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione.

2. Nello specifico, la vicenda processuale presupposta che ha condotto alle decisioni qui impugnate si era sviluppata nei seguenti termini:

- i) in data 24 gennaio 2019 Miotto Generale Petroli S.r.l. in Liquidazione (d'ora innanzi anche solo "Miotto") depositava domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e con decreto 30 gennaio/4 febbraio 2019 il Tribunale di Venezia concedeva termine di 120 giorni (a decorrere dalla comunicazione) per il deposito della proposta e del piano;
- ii) in data 13 giugno 2019 veniva concessa proroga di altri 60 giorni;
- iii) il 3 settembre 2019 la Miotto depositava il Piano, la Proposta e la documentazione allegata, in uno con la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F.;
- iv) con decreto in data 2 ottobre 2019 il Tribunale di Venezia, visto l'art. 162, primo comma, L.F. concedeva termine di quindici giorni per la produzione di chiarimenti e di documentazione integrativa;
- v) in data 22 ottobre 2019 la Miotto Generale Petroli depositava memoria ed allegati documenti su cui il Tribunale interloquiva nuovamente in data 14-20 novembre 2019 chiedendo ulteriori chiarimenti;
- vi) la società riscontrava l'istanza in data 3 dicembre 2019 con memoria e documenti;
- vii) con decreto del 12/20 dicembre 2019, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di Concordato Preventivo e fissava l'adunanza dei creditori per il giorno 22 maggio 2020, successivamente differita, con provvedimento del 5 maggio 2020, al 7 ottobre 2020, sia in considerazione dell'istanza 10 marzo 2021 della Miotto, motivata con il riferimento alla pandemia da Covid-19, sia tenuto conto della necessità che prima dell'omologa fossero svolte tutte le procedure competitive ex art. 163 bis L.F. (come precisato nel decreto 7 ottobre 2019 riscontrato dalla Miotto con la memoria difensiva 22 ottobre 2019);



viii) in data 23 maggio 2020, MGP formalizzava al Commissario giudiziale l'offerta di acquisto del ramo d'azienda e dell'immobile di Via della Pila n. 14;

ix) con decreto ex art. 163 bis L.F. dell'8 giugno 2020, il Tribunale disponeva il bando della procedura competitiva, fissando per il giorno 23 luglio 2020 la gara al cui esito MGP si aggiudicava il ramo d'azienda e l'immobile di Via della Pila n. 14 per la somma di € 3.250.000,00;

x) in data 24 luglio 2020 la Commissaria, dott.ssa Stefania Martignon, depositava la relazione ex art. 172 L.F. in vista della prevista adunanza del 7 ottobre 2020, nella quale concludeva nei seguenti termini: *"(omissis) 16. Conclusioni. Al termine della presente Relazione, la sottoscritta, dopo aver rappresentato le stime di realizzo dell'attivo e di accertamento del passivo, evidenzia come il Piano e la proposta, pur presentando vari profili di criticità (operazione GM, accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria), rappresenti per i creditori un'ipotesi preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria Fallimentare in quanto è presumibile un miglior realizzo degli assets immobiliari che nel caso fallimentare verrebbero prevedibilmente deprezzati. Alla luce della documentazione esaminata, degli accertamenti compiuti e delle considerazioni fin qui esposte, la scrivente Commissario ritiene, in ultima analisi e allo stato delle informazioni in suo possesso, di poter concludere la presente relazione come segue. 1) Per ciò che riguarda la veridicità dei dati aziendali, deve rilevarsi che dall'esame della situazione patrimoniale aggiornata ed alla luce delle verifiche condotte non sono emersi elementi di criticità tali da inficiarne l'attendibilità. Può pertanto ragionevolmente affermarsi che i dati in questione risultano, nella sostanza, attendibili, come del resto affermato dall'attestatore nella propria relazione; 2) per ciò che concerne la fattibilità giuridica del Piano e della Proposta di concordato, fatte salve le prerogative del Tribunale in materia, la scrivente non ritiene di ravvisare elementi di inammissibilità della domanda; seppure è da evidenziare che, assunto anche il parere del prof. avv. Federico Casa, risulta altamente probabile la revocabilità dell'operazione di conferimento immobiliare in GM e quindi sostanzialmente non valorizzabile nell'attivo concordatario nonché permane l'alea di rischiosità connessa agli esiti dei contenziosi tributari per i quali nel Piano non sono stimati fondi a copertura delle pretese dell'Amministrazione Finanziaria; 3) relativamente alla fattibilità economica del piano, le previsioni effettuate dalla debitrice in ordine alle percentuali di soddisfacimento dei creditori risultano superiori rispetto alle risultanze ottenute dalle analisi; si ribadisce che il presente Piano risulta sottoposto all'alea derivante dal contenzioso tributario; eppure, allo stesso tempo, potrebbe migliorare qualora si realizzassero determinate assunzioni di piano e alcuni up-side di Piano (maggior realizzo derivante dall'azione di responsabilità); 4) con riguardo infine al raffronto fra l'opzione concordataria in esame e la prospettazione dell'alternativa Fallimentare, risulta ancora confermata la convenienza del concordato con continuità aziendale indiretta per la massa dei creditori rispetto al Fallimento; tale affermazione parte però dal presupposto di*



*ritenere che in ambito Concordatario vi sia un miglior realizzo degli immobili e del distributore di Codroipo”;*

xi) in data 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiedeva al G.D. “di stabilire prima ancora dell’udienza di adunanza dei creditori, ai sensi dell’art 180 comma 6, le modalità e le condizioni di deposito delle somme a garanzia del credito erariale; in alternativa voglia stabilire eventuali altre forme di garanzia; voglia altresì chiedere l’integrazione della proposta concordataria al fine di adeguarla alle modalità e condizioni che codesto Tribunale vorrà stabilire a garanzia del credito erariale. Si chiede infine che la predetta istanza sia inserita nel fascicolo della procedura al fine di darne tempestiva informazione a tutti i creditori” [In ordine ai rapporti con il fisco va ricordato che fin dal 5 aprile 2019 l’Ufficio Grandi Contribuenti del Veneto dell’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società: avviso di accertamento n. T5B03T10033 per l’anno d’imposta 2015 (per un carico affidato in via straordinaria in data 2.11.2019 all’Agente della Riscossione pari ad € 5.184.630,71) e avviso di accertamento n. T5B03T100034 per l’anno d’imposta 2016 (per un carico affidato in via straordinaria all’Agente della Riscossione in data 02/11/2019 pari ad € 5.841.172,32). Avverso i predetti accertamenti la società aveva presentato ricorso in CTP il 2.10.2019. Il successivo 1.8.2019 l’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla Società: 1) altro avviso di accertamento n. T6303SQ01471 per l’anno d’imposta 2017 contenente un’intimazione al pagamento di € 5.509.191,06 (affidato all’Ader il 23.4.2020 per € 957.146,72) che è stato impugnato da Miotto Petroli avanti alla Commissione Tributaria Provinciale; 2) atto di contestazione n. T6303SQ00576 contenente sanzioni per un totale di € 500,00 che è divenuto definitivo per mancata opposizione. Stante l’avvenuta ammissione al C.P., Agenzia delle Entrate in data 7.5.2020 emetteva una prima dichiarazione di credito di € 5.509.682,31 in privilegio ed € 17,50 in chirografo che integrava il successivo 3.7.2020 precisando di essere creditore di ulteriori € 23.368.497,98 in privilegio e di € 26,25 in chirografo. Tanto in conseguenza del fatto che in data 15/06/2020 l’Ufficio Grandi Contribuenti Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di accertamento n. T5B03T200048/2020 per l’anno d’imposta 2016 per €19.855.779,79 e avviso di accertamento n. n. T5B03T200016/2020 per l’anno d’imposta 2015 per € 2.168.368,11. Anche detti avvisi sono stati impugnati dalla Miotto con ricorso in C.T.P. in data 14.12.2020. In data 29.6.2020 l’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate notificava alla società Miotto avviso di accertamento n. T6303SQ00512/2020 per l’anno d’imposta 2017 per € 1.344.350,08 e avverso lo stesso la società interponeva ricorso il successivo 22.12.2020 in C.T.P.];

xii) in data 21 settembre 2020 l’Agenzia inoltrava una seconda nota con cui chiedeva di considerare il credito erariale, ai tempi non ancora contestato, pari ad € 23.385.438,91, quale credito in privilegio a tutti gli effetti e di ammettere provvisoriamente l’Agenzia al voto ai fini del calcolo delle maggioranze, ai sensi





dell'art. 176, comma primo, per l'intera parte di credito ad oggi contestata e non "garantita" dall'apposito fondo rischi, precisando che con il voto non intendeva rinunciare in alcun modo al privilegio con la richiesta di ammissione al voto ai sensi dell'art. 176, comma 1, L.F.;

xiii) il G.D. replicava con provvedimento in data 4.10.2020 con cui dava atto che l'accantonamento ex art 90 D.P.R. n. 602 del 1973 era obbligatorio, e non discrezionale come per gli altri crediti "comuni" contestati, ma riguardava solo i crediti iscritti a ruolo e concerneva comunque la fase di omologa del concordato. Il provvedimento del Giudice Delegato si concludeva osservando che le richieste di A.D.E., pur intempestive e anche eccedenti le previsioni di legge, palesavano un rilevante problema di fondo che la proponente dovrà affrontare;

xiv) in quel medesimo turno di tempo, fin dal 28 settembre 2020 la Miotto Generale Petroli chiedeva il rinvio dell'adunanza dei creditori di 90 giorni rappresentando l'esigenza della Società di "fornire un quadro il più possibile completo ai creditori e consentire la formazione del proprio consenso in maniera informata ai fini dell'espressione del voto in adunanza, la Società intenderebbe proseguire le trattative sia con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sia con il Banco delle Tre Venezie, per eliminare in maniera definitiva l'alea connessa ai relativi contenziosi e/o pretese creditizie e poterne dare atto a tutti i creditori chiamati a votare la proposta concordataria" nonché per "raggiungere, in tempi brevissimi, un accordo stragiudiziale con gli ex sindaci e amministratori, che possa aumentare l'attivo concordatario a disposizione dei creditori";

xv) il Tribunale rinviava al 17 novembre 2020 ritenendo accoglibile l'istanza di differimento per le ragioni indicate, ma "con tempistica inferiore a quella proposta (90 gg) sia perché il termine dell'art. 9, co. 2, del D.L. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40, riguarda una previsione diversa, sia perché il procedimento pende ormai dal 24 gennaio 2019";

xvi) con ulteriore istanza depositata in data 16 novembre 2020 (il giorno prima dell'adunanza), la società ricorrente chiedeva un terzo rinvio "nell'interesse del ceto creditorio" "per consentire alla Società di depositare entro la fine del mese di dicembre p.v. la citata modifica del Piano Concordatario con allegata la transazione fiscale ex art. 182-ter L. Fall.", ma Il Tribunale rigettava il rinvio con provvedimento del 17 novembre 2021, con cui rilevava che l'istanza di modifica doveva ritenersi tardiva, sia rispetto alla tempistica prescritta ex art. 172, co 2., L.F., per la modifica del piano (15 gg. prima dell'adunanza), sia, più in generale, perché il contenzioso tributario era già noto alla Miotto nel periodo prenotativo stante le notifiche effettuate



dal fisco, e difatti le pretese fiscali erano già descritte nella domanda di concordato "completa"; evidenziava altresì che le prospettate modifiche del piano erano solo vagamente accennate e che nulla veniva esposto circa i contenuti della transazione, assunta come articolata, ma in concreto descritta solo con lo schema essenziale di legge (degrado privilegiato incapiente), in definitiva rimarcando che "alla tardività della soluzione si aggiunge il fatto che essa rimane sfuocata e in progress tale che non se ne può apprezzare la sostanza e l'adeguatezza al problema proposto e neppure la sicura realizzabilità nei tempi indicati";

xvii) depositato detto provvedimento, l'istanza di rinvio dell'adunanza dei creditori veniva immediatamente riproposta oralmente dalla difesa della Miotto in apertura dell'adunanza del 17 novembre 2021, sul presupposto che l'istanza di rinvio di almeno 45 giorni era dovuta ex art. 172, co. 1, L.F., perché la Commissaria giudiziale aveva depositato in data 11 novembre 2020, e comunicato il successivo 13 novembre, un'integrazione alla sua relazione ex art. 172 L.F. del 24 giugno 2020;

xviii) il G.D. rigettava nuovamente la richiesta di rinvio e disponeva l'apertura delle operazioni di voto, motivando il provvedimento nei seguenti termini: "*considerato che, come emerge dalle spiegazioni della Commissaria sopra esposte, le rettifiche si sono rese necessarie per l'opacità del Piano la cui paternità va imputata alla Società che pertanto non può giovare di tale circostanza allegando l'interesse dei creditori in quanto detta tutela avrebbe dovuto essere tenuta presente a monte nella redazione del Piano o comunque, vista la relazione ex art. 172 L.F., la società avrebbe dovuto fornire tempestivamente alla Commissaria i chiarimenti e i dati relativi alla duplicazione dei valori degli immobili così da consentire alla medesima di effettuare una correzione della relazione ex art. 172 L.F. subito dopo il suo deposito del 27 luglio 2020. Parimenti era onere della società aggiornare l'elenco dei creditori, inserendo i Sindaci che non vi figuravano, e informare la Commissaria nel momento in cui i Sindaci hanno inviato i preavvisi di fattura. Pertanto, anche di tale omissione la società non può giovare sotto l'usbergo della tutela dell'interesse dei creditori. Inoltre, a tutto concedere, si tratta di relazione integrativa su aspetti singoli per cui si potrebbe al più applicare il termine previsto dal 2° comma dell'art. 171 L.F., ovvero di soli 15 giorni, ma i creditori presenti non hanno chiesto termine, e i creditori assenti hanno 20 giorni per esprimere il voto, sicché, di fatto, godono del termine integrativo anche in misura maggiore";*

xix) successivamente, con nota del 24 dicembre 2020, la Commissaria giudiziale segnalava la sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione del concordato ex art. 173 L.F.;

xx) con ulteriore nota del 9 gennaio 2021, essendo scaduto il termine per il voto dei creditori, riferiva che erano state raggiunte le maggioranze di legge, risultando il voto favorevole del 59,65%, dei creditori aventi diritto al voto (segnatamente



avevano votato a favore della Proposta creditori per € 25.997.320,71 sul totale dei crediti ammessi al voto per € 43.581.221,35);

xxi) considerato che con decreto 7-9 gennaio 2021 il Tribunale aveva aperto il procedimento di revoca ex art. 173 L.F., il G.D., dapprima accantonava l'apertura della fase di omologa, ma poi il Tribunale con due decreti emessi in pari data (11 febbraio 2021) optava per la trattazione unitaria dell'omologa e del procedimento di revoca ex art. 173 L.F. disponendo che entrambi fossero chiamati per l'udienza del 13 maggio 2021;

xxii) nel giudizio di omologa proponevano opposizione l'Agenzia delle Entrate e il Banco delle Tre Venezie;

xxiii) in data 8 maggio la Miotto Generale Petroli depositava memoria riferendo che in data 3 maggio 2021 aveva formulato all'Amministrazione Finanziaria una proposta transattiva prevedente, nell'ambito di una conciliazione giudiziale ex art. 48 D.L.gs n. 546/1992, la rideterminazione della pretesa tributaria per capitale, interessi e sanzioni nella misura complessiva di euro 3.961.960,23 (All. 6 della prima memoria per l'omologa) e chiedendo, per il caso di mancato accoglimento della domanda, che il Tribunale fallimentare non procedesse all'accantonamento obbligatorio in quanto norma superata che concede una non divisibile "super-tutela" ai crediti tributari;

xxiv) con nota del 7 maggio 2021 (doc. 15 dell'Agenzia delle Entrate), la Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate riteneva di non dare corso all'istanza conciliativa della Miotto, esprimendo una valutazione negativa sulla proposta di accordo, sia per motivazioni di merito, che procedurali;

xxv) depositata dal Commissario la Relazione ex art. 180 L.F., con memoria non autorizzata in data 8 maggio 2021, la proponente Miotto S.r.l. eccepiva che non poteva essere sindacata la convenienza economica del concordato perché i creditori dissenzienti, ivi computata Volksbank, intervenuta nel sub procedimento ex art. 173 L.F. e considerata A.d.E. per l'importo di € 27.181,32, rappresentavano solo il 5,682 % dei crediti ammessi al voto, sicché non risultava raggiunta la soglia del 20% prevista dall'art. 177 L.F.; richiama, inoltre, quanto già dedotto nella memoria di costituzione del 3 maggio (segnatamente nei § 6.4, 6.5 e 6.6) chiedendo nuovamente al Tribunale che l'eventuale accantonamento ex art. 180, co. 6, L.F. fosse stabilito in misura non superiore all'attivo ricavabile in caso di fallimento, stimato dalla Società in € 3.869.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta più congrua, previa nomina di un C.T.U., tenuto conto che la Miotto è in liquidazione con l'attività ormai cessata per intervenuto trasferimento d'azienda (dunque senza alcuna prospettiva di ottenere eventuali ulteriori flussi finanziari futuri legati all'attività aziendale):



xxvi) all'esito dell'udienza di discussione, tenutasi il 10 giugno 2021, il Tribunale:

I) con decreto depositato in data 26 luglio 2021, sulla base di una duplice motivazione, revocava l'ammissione della Miotto Petroli S.r.l. al concordato, che comunque non omologava, motivando:

A) il diniego dell'omologa, in ragione dell'infattibilità giuridica del Piano, considerato che:

i) la Società non aveva provveduto all'accantonamento previsto per i debiti tributari iscritti, ancorché contestati, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. n. 602 del 1973;

ii) l'invito di Miotto Petroli a disattendere in toto l'art. 90 D.P.R. n. 602 del 1973 non poteva essere accolto, come peraltro ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità;

iii) l'accantonamento obbligatorio a cui il Tribunale era tenuto comportava l'impossibilità di provvedere ai pagamenti degli altri creditori nei termini previsti dal Piano e precludeva l'attuazione concreta del piano di concordato nei termini in cui era stato a suo tempo proposto e sottoposto all'approvazione dei creditori;

iv) anche ipotizzando di poter omettere l'accantonamento ex art. 90 D.P.R. 602/1973 e di limitare la cautela alla sospensione del pagamento dei creditori, anche solo chirografari, fino alla definizione dei procedimenti tributari, sussisterebbe comunque l'infattibilità giuridica del concordato stante l'orizzonte temporale indeterminato, e comunque eccessivamente dilatato, entro il quale avrebbe potuto trovare compiuta esecuzione il Piano di Concordato;

B) la revoca dell'ammissione del concordato in quanto la proponente aveva operato nella Proposta e nel Piano una sopravvalutazione dell'attivo concordatario, includendo i valori degli immobili rientranti nella cessione del ramo d'azienda oltre che tra i componenti del ramo, anche autonomamente tra le immobilizzazioni materiali, duplicazione inquadrabile tra gli "altri atti di frode" contemplati dall'art. 173, comma 1, L.F.;

II) e con sentenza n. 68/2021 del 26.7.2021, notificata dalla cancelleria in pari data, dichiarava il fallimento della Miotto S.r.l., viste le istanze presentate da Banco delle Tre Venezie S.p.a. e da Volksbank Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni e ritenuti sussistenti i requisiti di legge.

3. In data 13 settembre 2021 la Miotto Petroli S.r.l. notificava reclamo ex art. 183 L.F. per la riforma della sentenza dichiarativa di fallimento n. 68/2021, nonché del contestuale decreto di diniego dell'omologa e di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.



4. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti: il Fallimento della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione, il Banco delle Tre Venezie S.p.a., Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige – S.p.a. e l’Agenzia delle Entrate, con il patrocinio erariale, a propria volta concludenti per il rigetto del reclamo e la conferma degli adottati provvedimenti in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

5. All’udienza del 27.1.2022 i procuratori delle parti costituite (assente la sola difesa erariale) si sono richiamati ai propri scritti difensivi e la Corte ha riservato la causa in decisione.

## II

### Ragioni della decisione.

A) Preliminarmente va dato atto che le ragioni dell’impugnazione attengono esclusivamente al decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo e di diniego dell’omologa, mentre nessuna critica specifica è stata svolta con riferimento alla sentenza dichiarativa del fallimento della Miotto Generale Petroli e, in particolare, con riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi di fallibilità e allo stato di insolvenza della società proponente richiesta di fallimento, ista, peraltro evidenti alla luce della documentazione prodotta dalla stessa società istante.

B) Venendo ai motivi dell’impugnazione, questi sono esposti dalla reclamante seguendo lo stesso ordine prescelto dal Tribunale fallimentare, che ha prima trattato il tema della fattibilità giuridica del Piano – e quindi l’insussistenza delle condizioni per l’omologa al di là e a prescindere dalla avvenuta approvazione del Concordato da parte della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto – e quindi, solo in seconda battuta, la questione della revoca dell’ammissione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 173 L.F. per le ragioni esposte dal Commissario giudiziale.

Ritiene tuttavia il collegio che vada preferito l’ordine inverso, procedendo quindi dall’esame della questione attinente all’esistenza di un’ipotesi di “frode” sussumibile sub art. 173 L. Fall. – con conseguente revoca dell’ammissione del Concordato, come ritenuto ed affermato dal Tribunale – e solo in seguito all’esame della questione della fattibilità giuridica della Proposta e del Piano approvati, verifica che presuppone la permanente stabilità della situazione presupposta e cioè che il Concordato sia stato ammesso e non sia stato revocato nelle more.

1. Sul motivo relativo alla revoca dell’ammissione del concordato preventivo della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione ex art. 173 legge fallimentare.

1.1 Con il motivo sub II) – da pag. 51 a pag. 76 dell’atto di reclamo – la difesa della fallita contesta la decisione del Tribunale di cui al § 3 e ss. del decreto del 10.6.2021



(da pag. 15 a pag. 23), e quindi la celata duplicazione di asset che ha condotto alla revoca del concordato.

1.2 Va preliminarmente ricordato che il Piano concordatario della Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione prevedeva che il realizzo dell'attivo avvenisse anche tramite la vendita:

- a) di tutti gli immobili di proprietà della medesima, tra i quali quelli ubicati in Marghera, via della Pila n. 3/A2 [come scrive il Tribunale a pag. 18 del decreto, non solo la proposta conteneva una tale previsione, ma essa era confermata anche dall'attestatore, il quale dava atto di tempi di alienazione dei cespiti extra-aziendali in linea con le previsioni del Piano, ma diversi da quelli della cessione dell'azienda];
- b) del ramo aziendale condotto in affitto d'azienda dalla M.G.P. S.r.l. (soggetto riferibile agli stessi esponenti della Miotto Generale Petroli S.r.l., come si legge a pag. 20, secondo capoverso, del decreto impugnato [(omissis) "*Non è possibile supporre che Miotto non sapesse che cosa MGP voleva esattamente acquistare per il prezzo di € 1.700.000 in conto "azienda" (oltre a € 400.000 da imputarsi esclusivamente e pacificamente all'immobile di via della Pila n. 14) perché non si può ipotizzare che un imprenditore apronti un procedimento per valutare la convenienza di una offerta di acquisto senza conoscerne esattamente i beni che dovrebbe cedere verso un corrispettivo dato. In ogni caso l'assunto non è convincente a maggior ragione nel caso di specie vista la comunanza delle compagini sociali tra affittante e affittuaria e il contratto di affitto in essere da tempo*"] e come risulta dalle visure delle due società) sulla base di un'offerta della medesima M.G.P. S.r.l. di € 1,7 milioni;
- c) dell'immobile industriale di via della Pila n. 14, che la offerente già conduceva in locazione, come da doc. 4 del ricorso prenotativo, per la quale M.G.P. S.r.l. offriva 400.000 €.

Più in particolare, il ramo d'azienda di cui al punto b) aveva ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, al dettaglio e di stoccaggio di prodotti petroliferi e risultava composto dai beni mobili e immobili di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda del 22.6.2017, autenticato dal notaio Pasquini di Roma, rep. n. 1169, registrato a Roma 5 in data 3 luglio 2017 al n. 9160 (doc. 2 del ricorso prenotativo) e al contratto di affitto di ramo d'azienda modificato in data 20.12.2018 con scrittura privata autenticata dal notaio Candiani di Venezia, rep. n. 44355, registrato a Venezia in data 20 dicembre 2018 (doc. 3 del ricorso prenotativo).

Il compendio aziendale era descritto dal dottor Brisotto nella perizia di stima dell'azienda (doc. 26 della domanda completa), in cui indicava i beni oggetto di valutazione (pag. 9 del doc. 26), facendo espresso riferimento (per relationem) a



quelli oggetto del contratto di affitto d'azienda (all. A al doc. 26, art. 2.1. del contratto di affitto del ramo d'azienda).

Nel contratto di affitto d'azienda (art. 2.1.) erano inclusi immobili in Venezia, via della Pila, indicati solo con i riferimenti catastali (Fg. 36, sub. 121, 140, 159 e 160).

Quanto ai numeri civici, la descrizione ivi contenuta era fuorviante, perché per il sub 121 non era indicato il numero civico (vi era un generico riferimento al "Piano T"), mentre, per i sub. 140, 159 e 160, era indicato il civico "1". In realtà veniva scoperto in seguito che quei subalterni andavano ricondotti agli immobili al civico 3/A, sempre di via della Pila.

1.3 Il Tribunale ha ritenuto che sulla base degli atti sussistessero adeguate evidenze di una fraudolenta duplicazione nella valorizzazione degli immobili ad uso ufficio e di due posti auto per un valore complessivo di 950.000 € in quanto ricompreso, sia nel valore del ramo di azienda, sia nell'attivo relativo ai cespiti immobiliari distinti e che la società proponente, pur consapevole di tale situazione, reiteratamente evidenziata, avesse deliberatamente scelto di ignorare le criticità evidenziate dal Commissario.

Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di una consapevole duplicazione del valore degli immobili citando e richiamando (cfr. pag. 15 e ss. del Decreto):

- a) i passaggi del Ricorso introduttivo che trattano della cessione del ramo di azienda (cfr. pag. 15 Decreto, laddove è puntualmente indicato che: "La cessione dell'azienda è presentata alle pagg. 9, 15, 39, 49 e 68 38 del ricorso del settembre 2019");
- b) i punti (segnatamente punto A e punto B) della proposta irrevocabile di acquisto del 3.9.2019 (allegato 23 al Piano) che riguardano sia il ramo d'azienda, sia l'immobile industriale, chiarendo la distinzione tra la somma offerta per il ramo d'azienda (€ 500.000,00) e quella offerta per l'immobile industriale (€ 390.000,00) (cfr. pag. 16 e ss. del Decreto, che chiarisce come: "L'esame dell'allegato 23 è molto significativo nel senso che, mentre il punto B relativo all'acquisto dell'immobile industriale condotto in locazione contiene l'esatta individuazione del medesimo sia come dati catastali sia come ubicazione (Venezia, Marghera, via della Pila n. 14), viceversa al punto A relativo al ramo di azienda commerciale [...]" );
- c) il punto 2 del contratto di affitto di ramo di azienda (allegato A alla perizia Brisotto) e il suo allegato 2, dal quale si evince che gli immobili di Marghera, via della Pila 3/A, rimanevano computati come voci dell'attivo (cfr. pag. 17 del Decreto);



d) il passaggio dell'Attestazione (v., in particolare, la pag. 21 dell'Attestazione) ove si conferma che gli immobili di Marghera via della Pila 14 erano oggetto dell'offerta di M.G.P., mentre per l'immobile di via della Pila 3/A si prevedeva un tempo di cessione di 12/18 mesi (cfr. pag. 18 del Decreto);

e) i punti della memoria difensiva Miotto dell'1.2.2021 in cui, da una parte, si afferma l'ambiguità della perizia Brisotto, l'errore involontario del perito, l'incolpevole fraintendimento ingenerato nell'advisor finanziario che ha redatto il Piano, nell'attestatore, e quindi nel Commissario Giudiziale, (pag. 12 e 13), e dall'altra parte, si sostiene contraddittoriamente la corretta appostazione tra le voci distinte dell'attivo immobiliare, sia dei cespiti di via della Pila 3/A, sia di quelli di via della Pila 14 (cfr. pag. 18 e ss. del Decreto).

1.4 Ciò posto in ordine all'inquadramento generale della fattispecie, con riguardo alla contestata duplicazione di asset la reclamante formula tre censure, lamentando nello specifico:

i) con la "Prima censura", l'insussistenza di qualsivoglia duplicazione (pag. 54 del reclamo);

ii) con la "Seconda censura", la presenza semmai di un errore, ma non di una frode o di un tentativo di frode (pag. 67 del reclamo);

iii) con la "Terza censura", l'esclusione del caso in esame dal novero delle ipotesi qualificabili come atti di frode (pag. 72 del reclamo).

1.4.1 Sub i): "Prima censura: l'insussistenza di qualsivoglia duplicazione".

Con la prima censura al Decreto la reclamante deduce che la duplicazione delle poste dell'attivo, non troverebbe affatto un oggettivo riscontro negli elementi valorizzati dal Tribunale e richiama al riguardo la perizia predisposta dal dott. Brisotto avente ad oggetto l'azienda oggetto del contratto di affitto allegata al Piano, insistendo sulla circostanza secondo cui il perito avrebbe scelto il "metodo empirico dei moltiplicatori di mercato" evidenziando un valore economico dell'azienda di € 2.000.000,00, ridotto prudenzialmente a € 1.700.000,00. Il perito, quindi, non avrebbe proceduto alla stima analitica dei componenti del ramo di azienda, ma avrebbe invece valutato l'azienda MGP in funzionamento e ciò confermerebbe la tesi che nella valutazione in questione non rientrerebbe il valore degli immobili, donde l'evidente insussistenza della contestata duplicazione di valori all'attivo.

La censura è infondata e smentita da quanto analiticamente evidenziato dal Tribunale, sia con riferimento al contenuto del Piano, sia al contenuto della perizia.





La perizia del dott. Brisotto, al di là del metodo di calcolo applicato, è invero chiara nel delimitare il perimetro del compendio aziendale periziato, laddove a pagina 5 afferma che: *"La stima si propone di esprimere un valore aggiornato del compendio aziendale trasferito in locazione dalla Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione alla MGP; la concedente infatti "anche al fine di salvaguardare la continuità aziendale (allo scopo di tutelare l'integrità ed il valore del proprio patrimonio nell'interesse dei creditori sociali e di salvaguardare i livelli occupazionali) - cit. contratto di locazione art. 2.1 che si allega alla presente sub A - ha concesso in locazione il compendio costituito da: (i) beni immobili ad uso ufficio di cui all'art. 2 del contratto"*. E nel contratto - va ricordato - i beni immobili oggetto di affitto sono stati precisamente individuati con l'indicazione dei rispettivi dati catastali (foglio, particella, sub, indirizzo, categoria e consistenza, cfr. doc. 3, pag. 2 e tabella riportata sub allegato 2), che sono poi gli stessi che individuano gli immobili indicati tra le immobilizzazioni materiali dell'attivo concordatario.

D'altra parte, seguendo la tesi della società, bisognerebbe concludere che la Miotto S.r.l. sottostimò il ramo d'azienda ceduto a MGP, non avendo considerato gli immobili di cui si discute effettivamente ceduti con il ramo. Correttamente, dunque, il Tribunale ha rilevato che: *"Se davvero la perizia Brisotto avesse attribuito € 1.700.000,00 all'azienda per la sola componente mobiliare, non si spiega che Miotto sia rimasto inerte - contro il suo interesse - al fatto che per un prezzo invariato di € 1.700.000,00 MGP si portasse via anche immobili che valevano € 950.000"* (Decreto, pag. 20), osservazione in relazione alla quale la reclamante non ha replicato in senso critico.

E' pertanto innegabile dall'esame della Proposta, del Piano, dell'Attestazione e dei documenti depositati dalla Società che tutti tali atti includono nelle "risorse a disposizione dei creditori" il valore degli uffici e dei posti auto di via della Pila 3/a, Marghera, sia come vendita a sé stante, sia come vendita del ramo aziendale in cui sono inseriti.

Tale duplicazione del valore degli immobili - segnalata dal Commissario giudiziale e poi accertata dal Tribunale - non è mai stata seriamente contestata dalla Miotto S.r.l. nemmeno nel proprio Reclamo: invero:

A) nella Proposta:

- a pagina 38 vi è una tabella riportante l'attivo concordatario per complessivi € 19.253.000,00 composto, inter alia, sia da immobilizzazioni materiali per € 3.168 (saldo contabile) ed € 4.585 (valore di liquidazione), sia dal prezzo di acquisto del ramo d'azienda di € 1.700;



- a pagina 39 è specificato che nella "voce terreni e fabbricati" delle immobilizzazioni materiali "sono inclusi gli asset di proprietà della Società, destinati ad uso industriale e civile, periziati in data 13 aprile 2018 dalla società Duff & Phelps REAG S.p.a.", perizia che nella "tabella riepilogo valori" di pagina 12 indica, tra gli immobili, quelli siti in Marghera, Via della Pila, 3/a, sub 159, 160, oltre a due posti auto che corrispondono tutti agli immobili rientranti nell'affitto del ramo d'azienda (perizia Duff & Phelps REAG S.p.a.);

- a pagina 49 "Tra le voci dell'attivo patrimoniale, viene stimato [...] il prezzo di acquisto del ramo d'azienda operativo della Società attualmente condotto in affitto [...] sulla base della proposta irrevocabile effettuata in data 3 settembre u.s., [dalla MGP che individua il perimetro dell'offerta richiamando il contratto di affitto del ramo di azienda del 22 giugno 2017, contenente la precisa indicazione dei beni immobili oggetto del ramo d'azienda che corrispondono a quelli periziati da Duff & Phelps REAG S.p.a.] pari a complessivi € 2.100.000,00, di cui € 1.700.000,00 per il ramo d'azienda";

- a pagina 69 è precisato che il valore economico del ramo d'azienda è stato stimato dal dott. Francesco Brisotto, che nel suo elaborato individua i beni oggetto di stima richiamando il contratto di affitto di ramo d'azienda del 22 giugno 2017 nel quale sono precisamente indicati i beni immobili;

B) nel Piano:

- a pagina 13 si legge che "l'attivo della Società, contabilmente pari ad € 15.925 mila, è stato stimato al presunto valore di realizzo di € 19.253 [comprensivo di €. 3.168 per immobilizzazioni materiali e di €. 1.700 per l'acquisto del ramo d'azienda, conformemente a quanto indicato nella Proposta a p. 38]. A tale valore occorre aggiungere [...] (ii) il prezzo d'acquisto offerto [dalla MGP] per il ramo d'azienda pari ad Euro 1.700 mila" (sottolineatura aggiunta); segue dunque una tabella dell'attivo concordatario uguale a quella di pagina 38 della Proposta;

- a pagina 15 è specificato che i terreni e i fabbricati sono stati periziati in data 13 aprile 2018 dalla società Duff & Phelps REAG S.p.a. e riporta in una tabella il dettaglio dei terreni e fabbricati nella quale figurano gli immobili di Marghera, Via della Pila 3/a, sub 159, 160 e due posti auto che corrispondono agli immobili rientranti nell'affitto del ramo d'azienda, per un valore complessivo di € 950.000,00 (pag. 16);

- a pagina 44 e 45 si legge che "il Piano prevede quindi il soddisfacimento dei creditori attraverso: -) vendita degli uffici e corrispettivi posti auto di via della Pila 3/a, Marghera, per un valore di € 950 mila; -) [...]; -) Incasso del Prezzo di Cessione del ramo d'azienda per € 1.700 mila;



C) nell'attestazione:

- a pagina 18 il dott. Barra riferisce che: "Al 24.1.2019 l'attivo della società contabilmente pari a € 15.925 mila è stato stimato al presunto valore di realizzo in € 19.253 mila, considerando anche taluni attivi non presenti in contabilità quali: [...] il prezzo di acquisto offerto [dalla MGP] per il ramo d'azienda pari ad Euro 1.700 mila"; anche l'attestatore fa riferimento ai valori di realizzo dei fabbricati indicati nella perizia della società Duff & Phelps REAG S.p.a. del 13 aprile 2018 "di cui a) € 950 mila relativi agli edifici presenti in Via della Pila 3/A, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia al (i) Foglio 1, mappale 39 Sub 121 catastale c6; (ii) Foglio 1, Mappale 39 Sub 140, Categoria catastale c6; (iii) Foglio 1, Mappale 39 Sub 159, Categoria catastale A/10; (iv) Foglio 1, Mappale 39 Sub 160 Categoria catastale A/10" corrispondenti agli immobili rientranti nell'affitto del ramo d'azienda;
- a pagina 55 l'attestatore precisa che "Le risorse a disposizione dei creditori concordatari sono quindi pari ad € 19.2543 mila dettagliate in seguito: a) Vendita degli uffici e corrispettivi posti auto di via della Pila 3/a, Marghera, per un valore di € 950 mila; b) [...]; n) Incasso del Prezzo di Cessione del ramo d'azienda per Euro 1.700 mila".

L'Attestatore, dunque, non indicava che gli immobili indicati nel Piano erano già ricompresi nel contratto di affitto d'azienda stipulato dalla Miotto S.r.l. con MGP S.r.l. e non rilevava nulla sul perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione, sicché rimaneva chiaramente aperta (e quindi insanabilmente dubbia) la questione di come potessero gli immobili di via della Pila 3/a essere venduti come immobilizzazioni materiali, per un valore di € 950.000, se già rientravano nella cessione del ramo d'azienda. Con l'ulteriore considerazione che:

1. la MGP per individuare l'oggetto della proposta irrevocabile di acquisto del 3.9.2019 ha richiamato espressamente il contratto di affitto del ramo d'azienda del 22 giugno 2017 stipulato con la Miotto, il quale indica chiaramente, nell'allegato 2 richiamato dall'art. 2, i beni immobili rientrati nell'affitto consistenti negli immobili siti in Comune di Venezia, Foglio 1, Mappale 39, sub 121 (Cat. C/6), 140 (Cat. C/6), 159 (Cat. A/10) e 160 (Cat. A/10), che corrispondono a quelli indicati nelle immobilizzazioni materiali;
2. il dott. Brisotto ha individuato il perimetro del compendio aziendale da periziare richiamando espressamente gli immobili indicati nel predetto contratto d'affitto;
3. la Società ha proposto un concordato basato, tra l'altro, sulla "cessione dell'azienda attualmente concessa in affitto alla MGP" (cfr. doc. 2, pag. 8) dalla stessa Miotto la quale, dunque, ben sapeva quali erano i beni che componevano il ramo



d'azienda; la Società, inoltre, ha stimato tra le voci dell'attivo patrimoniale il "prezzo di acquisto del ramo d'azienda operativo della Società attualmente condotto in affitto [...] sulla base della proposta irrevocabile effettuata in data 3 settembre u.s." la quale, come si è visto, individua i beni immobili oggetto del contratto di cessione di ramo d'azienda richiamando il contratto di affitto del ramo d'azienda del 22 giugno 2017 stipulato con la Miotto;

4. i dati catastali degli immobili indicati nel contratto di affitto di ramo d'azienda sono gli stessi degli immobili indicati dalla Società tra le immobilizzazioni materiali. Significativo, poi, è che la Miotto S.r.l. non abbia contestato il Decreto nella parte in cui afferma (cfr. pag. 18) che *"nel piano di Miotto gli immobili di via della Pila n. 3/A rimanevano computati come voci dell'attivo immobiliare concorrendo con € 950.000 a comporre la cifra complessiva dell'attivo immobiliare indicata in € 2.520.000"*.

Così stando le cose, trova conferma l'avvenuta duplicazione del valore degli immobili, che sono stati inseriti, sia nel ramo d'azienda, sia tra le immobilizzazioni materiali; duplicazione che il Commissario giudiziale ha scoperto e segnalato nella nota di precisazioni e rettifiche della Relazione ex art. 172 L.F. dell'11 novembre 2020, con conseguente ribasso dell'attivo concordatario di € 950.000 e minor prospettiva di soddisfazione per i creditori chirografari (il maggior prezzo ricavato in sede di vendita competitiva del ramo d'azienda rispetto a quanto offerto da MGP S.r.l. conferma il fatto che sono stati venduti anche gli immobili).

Le rettifiche operate dal Commissario Giudiziale a seguito della scoperta della sopravvalutazione hanno comportato una riduzione dell'attivo concordatario di € 950.000.00 e una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 3,5%, come stimata dal Commissario giudiziale nella nota di precisazioni e rettifiche alla relazione ex art. 172 L.F., inferiore, dunque, sia a quella prospettata dalla Società (del 20,7%), sia a quella del 4,7% indicata nella Relazione ex art. 172 L.F., peraltro a condizione che non vi fosse la soccombenza della Società nei contenziosi tributari pendenti, ipotesi invece allo stato verificatasi, considerato che per i primi tre avvisi di accertamento di cui sopra si è detto, notificati alla Miotto Generale Petroli nei mesi di aprile ed agosto 2019, sono state emesse, pochi giorni dopo il deposito del decreto impugnato, le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia prodotte dalla difesa del Fallimento sub doc. 1 e 2, che hanno respinto i ricorsi della Miotto Generale Petroli; sentenze depositate in data 6.8.2021, ma delle quali la reclamante non ha fatto menzione (cfr. doc. 6, pag. 32).

La duplicazione dei valori degli immobili è quindi effettiva e ha avuto un ruolo indiscutibilmente rilevante ai fini del quadro che doveva essere rappresentato ai



creditori per la valutazione da parte di questi della idoneità del patrimonio della Società a soddisfare le loro pretese nei termini rappresentati e promessi. Invero, in violazione degli obblighi gravanti sul debitore concordatario, è stata in tal modo rappresentata ai creditori una consistenza dell'attivo concordatario e una possibilità di soddisfazione migliori rispetto a quelle reali.

La sopravvalutazione dell'attivo è stata dunque in concreto idonea ad influire sul giudizio dei creditori, pregiudicando il loro consenso (pienamente e correttamente) informato sulle reali prospettive di soddisfacimento che, come si è visto, sono certamente inferiori a quelle prospettate dalla Miotto.

Vanno quindi confermate le considerazioni e le conclusioni contenute nel Decreto secondo cui:

- i) "gli immobili destinati a uso ufficio e due posti auto, tutti siti in Venezia, Marghera via della Pila n. 3/A, erano stati esposti esplicitamente come valori immobiliari distinti mentre in realtà erano già compresi nel ramo aziendale per cui GMP aveva offerto complessivi 2.100 ml di euro." (pag. 15 del Decreto);
- ii) "nel piano di Miotto gli immobili di via della Pila n. 3A rimanevano computati come voci dell'attivo immobiliare concorrendo con € 950.000 a comporre la cifra complessiva dell'attivo immobiliare indicata in € 2.520.000" (pag. 18);
- iii) "In tal senso depone anche l'Attestazione (all. 4 del piano), perché a pag. 21 il dott. Barra confermava che, mentre per via della Pila 14, vi era l'offerta di MGP conforme alla stima di DUFF, viceversa per gli immobili di via della Pila n. 3/A constatava che i tempi di assorbimento indicati in perizia tra 12/18 mesi erano in linea con le tempistiche di piano" (pag. 18);
- iv) "Del resto alle pagg. 12 e 13 della stessa memoria difensiva 1° febbraio 2021 dimessa da Miotto si riconosce in qualche modo che il piano era errato" (pag. 18);
- v) "nella medesima memoria difensiva dell'1° febbraio 2021 Miotto, in contrasto con il riconosciuto errore in tesi involontario, afferma che era corretto appostare come voci distinte dell'attivo immobiliare i cespiti di via della Pila – sia quelli del civico 3/A sia del civico 14 – in quanto la perizia Brisotto non comprendeva anche gli immobili" (pag. 19);
- vi) "l'esattezza del ragionamento induttivo proposto è smentita dal fatto che la finalizzazione della stima Brisotto a supportare l'offerta di acquisto MGP è affermata dalla stessa Miotto a pag. 69 del ricorso" [Laddove era specificato come "*con riguardo al valore del Ramo d'Azienda concesso in affitto appare opportuno rilevare che in data 28 agosto 2019 la Società ha conferito un incarico professionale al dott. Francesco Brisotto avente ad oggetto la redazione di una relazione attinente alla stima del valore economico del Ramo*



*d'Azienda (All. 25 - Incarico professionale dott. Brisotto). Il dott. Brisotto, a conclusione del lavoro peritale svolto sulla base del cosiddetto "criterio empirico", ha consegnato alla Miotto Generale Petroli il suddetto documento, stimando il valore del capitale economico del citato compendio aziendale in complessivi euro 2.000.000,00, in via prudenziale pari a euro 1.700.000,00 in base all'assunzione conservativa (All. 26 - Relazione di stima dott. Brisotto)"] (pag. 19);*

vii) "Non è possibile supporre che Miotto non sapesse che cosa MGP voleva esattamente acquistare per il prezzo di € 1.700.000 in conto "azienda" (oltre a € 400.000 da imputarsi esclusivamente e pacificamente all'immobile di via della Pila n. 14)" (pag. 20);

viii) "non si può ipotizzare che un imprenditore appronti un procedimento per valutare la convenienza di una offerta di acquisto senza conoscerne esattamente i beni che dovrebbe cedere verso un corrispettivo dato. In ogni caso l'assunto non è convincente a maggior ragione nel caso di specie vista la comunanza delle compagini sociali tra affittante e affittuaria e il contratto di affitto in essere da tempo" (pag. 20).

1.4.2 Sub ii): "Seconda censura: semmai si è in presenza di un errore, ma non certo di una frode o di un tentativo di frode".

Con la seconda censura, la reclamante contesta che:

a) "dalle evidenze in atti" non potrebbero "ricavarsi elementi sufficienti, o almeno gravi, precisi e concordanti, tali da ricondurre la fattispecie agli schemi dell'atto in frode ai creditori, così da giustificare la disposta revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 L. Fall." (pag. 67);

b) sarebbe "lo stesso Commissario, nel documento fondamentale di informativa ai creditori prima della loro adunanza, a qualificare l'atto in termini di semplice errore di valutazione" (pag. 68);

c) mancherebbe "una qualsiasi connotazione frodatoria dell'ipotizzata duplice valutazione degli immobili" (pag. 70).

Nello specifico, la tesi della reclamante si fonda su un dato letterale, e segnatamente sull'utilizzo da parte del Commissario giudiziale, nell'integrazione alla Relazione ex art. 172 L.F., del termine "errore" laddove ha evidenziato che la Società aveva "erroneamente duplicato" alcuni valori immobiliari.

L'osservazione è inconferente, non essendo sufficiente ad escludere il dato oggettivo del consapevole occultamento da parte della Società della contestata duplicazione di asset e la sua qualificazione quale atto in frode ai creditori, oggetto di necessaria segnalazione al Tribunale.



Come già riconosciuto dal Tribunale, la situazione degli immobili de quo, così come la perimetrazione del ramo di azienda oggetto della procedura competitiva, era infatti a tal punto "poco chiara" – il Commissario, non a caso, si esprime in termini di "opacità" (cfr. pag. 15 del Decreto) del Piano e della relativa Attestazione – da indurre lo stesso Organo della Procedura, dopo il deposito della relazione integrativa avvenuta dell'11.11.2020 (e quindi a ridosso dell'adunanza dei creditori fissata per il 20.11.2020), a chiedere un parere all'avvocato Federico Casa (All. 15, parere avv. Casa), parere che aveva ad oggetto i seguenti punti: i) se la Società avesse fornito nel ricorso e nei documenti prodotti una rappresentazione non veritiera con particolare riferimento all'attivo patrimoniale; ii) se l'eventuale difformità fosse astrattamente in grado di alterare la percezione della realtà; iii) se tale rappresentazione, eventualmente ingannevole, potesse comportare la revoca del Concordato.

Per quel che riguarda poi il comportamento omissivo tenuto dalla Società, va opportunamente sottolineato come questa, a ben vedere, non si sia mai preoccupata di correggere il Piano, neppure alla luce delle correzioni apportate dal Commissario nella relazione integrativa, per quanto un eventuale intervento emendativo da parte del debitore – laddove questi fosse effettivamente stato in buona fede e si fosse realmente trattato di un mero errore – sarebbe dovuto intervenire molto prima, come puntualmente evidenziato dal Tribunale (cfr. pag. 20 del Decreto, laddove si evidenzia come: *"Anche a voler concedere che vi fosse stato un errore iniziale incolpevole, a ottobre 2020 avrebbe dovuto verificarsi la presa d'atto dell'errore iniziale e una soluzione di continuità. Che invece è mancata"*).

Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalla Reclamante in merito al fatto che la condotta addebitata alla Società non sarebbe riconducibile ad alcuna delle fattispecie individuate dalla più consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito quali "altri atti in frode" e, pertanto, non possa integrare, né una frode, né un tentativo di frode (cfr. Reclamo, pag. 67: *"Anche laddove, tuttavia, si dovesse condividere il presupposto del Tribunale che il Piano contenga una duplicazione di poste – ma trattasi di ipotesi di lavoro che postula ovviamente che la perizia Brisotto abbia effettivamente considerato anche i cespiti immobiliari, poi oggetto di stima pure da parte di Duff & Phelps REAG – non per questo dalle evidenze in atti possono ricavarsi elementi sufficienti, o almeno gravi, precisi e concordanti, tali da ricondurre la fattispecie agli schemi dell'atto in frode ai creditori, così da giustificare la disposta revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 L. Fall."*).

Quanto esposto configura, infatti, in termini di chiara evidenza, un'ipotesi di "simulazione di attivo", peraltro per l'ingente importo di € 950.000,00, che va



ricompresa nei c.d. "altri atti di frode" di cui al comma 1 dell'art. 173 L.F., posto che il debitore che chiede di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e rappresenta ai creditori un attivo diverso e significativamente superiore a quello effettivamente a disposizione della procedura, compie un atto fraudolento, assimilabile ad un atto di sottrazione o dissimulazione dell'attivo, in quanto vizia geneticamente l'accordo che sorregge il concordato, che può, appunto, costituire presupposto per l'annullamento del concordato.

Nel caso in esame è stato rappresentato ai creditori un attivo di quasi 1 milione di euro superiore a quello effettivamente a disposizione della Procedura, con ogni conseguente effetto distorsivo, viziando geneticamente l'accordo che sorregge il concordato. È, infatti, indubbio che la sopravvalutazione dell'attivo concordatario per quasi 1 milione di euro, rispetto ad un attivo concordatario di poco superiore a 18 milioni di euro, integri, da parte della Società, una condotta in grado di incidere sulla formazione della volontà dei creditori.

In ogni caso, anche prescindere dal pregiudizio in concreto, si realizza un atto di frode ogniqualvolta lo stesso possa condurre ad alterare la percezione della realtà sulla base della quale i creditori sono chiamati a votare la proposta di concordato formulata dal proprio debitore. In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità atti di frode, diversi da quelli descritti nel comma 1 dell'art. 173 L.F., ma, in ogni caso, assimilabili a quello oggetto di causa: -) lo scostamento rilevante e non motivato del valore assegnato alle rimanenze di magazzino in sede di proposta rispetto a quello di bilancio (cfr. Cass. 14 giugno 2018, n. 15695 secondo cui *"In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura ai sensi dell'art. 173 L. Fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza"*); -) la mancata indicazione di passività legate all'esistenza di contratti derivati (Cass. 28 marzo 2017, n. 7975); -) la sussistenza di un'esposizione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (Cass. 8 giugno 2018, n. 15013); -) il silenzio mantenuto nella proposta di concordato su una transazione coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria e valutata dalla corte di merito molto svantaggiosa per la debitrice (Cass. 14552/2014).

Nel caso di specie la poca chiarezza e l'opacità del Piano, dell'Attestazione e dei documenti allegati e delle memorie integrative, nonché l'imprecisa perimetrazione del complesso aziendale, hanno generato e determinato un'errata percezione, sia in





capo ai creditori, sia in capo agli organi della procedura, circostanza confermata dal fatto che la stessa Commissaria giudiziale è stata indotta in errore.

La natura di atto di frode rilevante ai sensi dell'art. 173 L.F. (in particolare quale atto di simulazione di attivo) della richiamata condotta posta in essere dalla Miotto Petroli – in quanto atto grado di indurre i creditori a considerare la proposta della Società più conveniente di quanto effettivamente fosse, e segnatamente di quanto sarebbe stata valutabile se i valori non fossero stati duplicati e considerato che per la giurisprudenza di legittimità è sufficiente anche la sola potenzialità decettiva dell'atto (Cass. 5 maggio 2016, n. 9027) – comporta, com'è stato correttamente ritenuto dal Tribunale, la revoca dell'ammissione del concordato preventivo a prescindere dal voto (favorevole) espresso dai creditori in adunanza e comunque dal fatto che i creditori possano essere stati resi edotti di quell'accertamento.

Invero, sotto il profilo soggettivo la volontarietà va intesa, non quale dolosa preordinazione, ma quale intenzionalità dell'atto con valenza decettiva, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva per i creditori. Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori. Difatti, l'intendimento fraudolento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione: la valenza decettiva dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente falsante. Tale comportamento viene ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera potenzialità decettiva, non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173 L. Fall. non richiede che una volta accertata la presenza di atti di frode venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori: la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere falsificante dell'atto, non richiede, inoltre, il verificarsi di un concreto pregiudizio, non rilevando, cioè, che l'inganno si sia effettivamente realizzato" (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25458).

Con l'ulteriore considerazione che l'art. 173 L. Fall., nel prevedere la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento nel corso della procedura ove il debitore abbia commesso atti di frode, e mirando, per tale via, anche a paralizzare la portata decettiva del silenzio del debitore medesimo, non attribuisce alcun rilievo a più o meno sinceri ravvedimenti postumi di



quest'ultimo, nel qual caso la norma rimarrebbe evidentemente menomata nella sua efficacia" (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25164).

Se dunque la figura di "altri atti in frode" è una nozione aperta – e cioè non preventivamente tipizzata, come sottolineato dalla stessa Società – nulla impedisce (ed anzi è stato puntualmente confermato) che nel novero degli altri atti in frode possa certamente rientrare anche la condotta della Società.

Quanto, infine, alla tesi per cui, trattandosi di beni immobili, "non sarebbe in alcun modo possibile materialmente modificare o alterare l'identificazione e la consistenza di beni di questa natura" (pag. 71 del reclamo), si osserva come l'addebito mosso dal Commissario e dallo stesso Tribunale, che ha riconosciuto la condotta in frode esposta nella segnalazione ex art. 173 L.F., è di aver duplicato l'attivo considerando il valore degli immobili siti in via della Pila 3/A tanto tra gli immobili indicati individualmente quanto nel perimetro del ramo di azienda. Per l'effetto, non è mai stata in questione un'eventuale modifica degli immobili, della loro identificazione e della loro consistenza, bensì, esclusivamente, la duplicazione di poste all'attivo patrimoniale. Anche nella prospettiva della censura in esame il Decreto va pertanto confermato, avendo il Tribunale compiutamente esaminato:

- a) la condotta assunta dalla Società e, quindi, lo stato psicologico/elemento soggettivo che l'ha caratterizzata;
- b) la sussumibilità di tale condotta nel novero degli atti in frode, e quindi ritenuto la responsabilità della Miotto Petroli per condotta decettiva e per tale ragione la sussistenza dei presupposti per la revoca del Concordato ex art. 173 L.F., evidenziando, tra l'altro:
  - i) che "Se davvero la perizia Brisotto avesse attribuito € 1.700.000 all'azienda per la sola componente mobiliare, non si spiega che Miotto sia rimasto inerte – contro il suo interesse – al fatto che per un prezzo invariato di € 1.700.000 MGP si portasse via anche immobili che valevano € 950.00" (pag. 20);
  - ii) che "La memoria 22 ottobre 2020 in uno con gli allegati non integra affatto la discovery pretesa dalla società proponente ma semmai rivela la volontà di Miotto di mantenere l'opacità iniziale. Anche a voler concedere che vi fosse stato un errore iniziale incolpevole, a ottobre 2020 avrebbe dovuto verificarsi la presa d'atto dell'errore iniziale e una soluzione di continuità. Che invece è mancata" (pag. 20);
  - iii) che "La omessa reazione in termini di modifica del piano si salda e colora il silenzio serbato dalla società proponente durante la fase di perimetrazione dell'azienda a fini della gara competitiva" (pag. 21);



- iv) che "La gara competitiva si è quindi svolta comprendendo anche l'immobile a uso uffici, l'unico al civico 3/A di via della Pila, senza che ancora una volta la società proponente avvisasse la Commissaria che il prospetto dei cespiti immobiliari doveva essere rettificato in minus" (pag. 21);
- v) che "Il silenzio di Miotto Petroli alla relazione ex art. 172 L.F del 24 luglio 2020 conferma e consolida l'intento decettivo" (pag. 21);
- vi) che il "Medesimo atteggiamento omissivo fu tenuto rispetto alla relazione integrativa del 12 novembre 2020" (pag. 21);
- vii) che "neppure la richiesta di rinvio dell'adunanza, espressa il 17 novembre 2020 in apertura della stessa, è ascrivibile a una volontà resipiscente, ancorché tardiva, di ovviare a tale duplicazione di poste" (pag. 21).

#### 1.4.3 Sub iii). "Terza censura: la nozione di atti di frode".

Con la terza censura, la Reclamante ripropone considerazioni già svolte contestando al Tribunale di aver male interpretato la nozione di atto in frode, sostenendo nello specifico che la stessa (così come la revoca conseguente) deve prescindere da "qualsiasi valore punitivo di sanzione morale" (pag. 72) e che "se prima del voto i creditori siano stati pienamente edotti della realtà ed abbiamo espresso la loro opinione sulla proposta, approvandola (è questo il caso di specie) il rischio della frode – per definizione – non sussiste" (pag. 73 dell'atto di reclamo).

Il motivo è anche in parte qua infondato.

Va in primo luogo sottolineato come l'invocato principio della regola della correttezza in ambito contrattuale è nel caso in esame del tutto inconferente: la condotta della debitrice proponente configura infatti una violazione di norme di legge dalle quali deriva in via di conseguenza necessaria la revoca dell'ammissione alla Procedura.

Parimenti – e come già evidenziato – di fronte al compimento di atti in frode ai creditori non può attribuirsi alcun rilievo al voto favorevole dei creditori e la presunta convenienza rispetto all'alternativa fallimentare. Va invero ribadito come l'intenzione fraudolenta può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella Proposta, e nella documentazione allegata, circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che sia a tal fine necessario un dolo preordinato: come rilevato dal Tribunale, la valenza decettiva dell'atto di frode si risolve in un comportamento di taglio sostanzialmente falsante.

Nel caso di specie, l'avvenuta duplicazione delle poste attive, con la sovrastima dell'attivo di circa 1 milione di euro, è un dato di fatto incontrovertibile e mai contestato.



In altri termini, il comportamento fraudolento del debitore assume rilevanza nella prospettiva della sua mera potenzialità decettiva e non già necessariamente in quella della effettiva consumazione e l'art. 173 L.F. non richiede che una volta accertata la presenza di atti in frode possa essere dato spazio a successive valutazioni dei creditori in quanto la circostanza che i creditori abbiano esercitato il loro voto è del tutto sprovvista di qualsiasi efficacia sanante rispetto a un rilevante difetto di veridicità nella rappresentazione patrimoniale della debitrice.

Tale interpretazione risulta chiarita e riconosciuta dalla Suprema Corte, secondo cui "L'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, determina la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a norma dell'art. 173 R.D. n. 267 del 1942, a prescindere dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell'accertamento" (cfr. Cass. 5 maggio 2016, n. 9027), anche in quanto nel concordato preventivo, il procedimento di cui all' art. 173 L. Fall. può essere attivato in qualsiasi momento e il Tribunale può revocare il provvedimento di ammissione al concordato anche in sede di discussione sull'omologa dello stesso. Per atti di frode devono intendersi quei comportamenti volti ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e quindi idonei a pregiudicare il potere dei creditori di compiere valutazioni di competenza in merito alla effettiva situazione patrimoniale dell'impresa in crisi. L'esposizione di passività insussistenti è idonea ad alterare la formazione della volontà dei creditori, inducendoli a ritenere svantaggiosa qualsiasi alternativa alla proposta di concordato, andando quindi a compromettere il percorso logico che conduce alla determinazione del voto. In sintesi, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, può affermarsi che "rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi della L. Fall., art. 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento" (cfr. Cass. n. 25165 del 2016; Cass. n. 26429 del 2017)." (cfr. Cass. 23 marzo 2018, n. 7379; conforme Cass. 26 giugno 2014, n. 14552), con la conseguenza che l'approvazione della proposta e la presunta convenienza economica non sono idonee a neutralizzare l'intento decettivo come sopra chiarito (cfr. le già citate Cass. 14552/2014; Cass. 16858/2018; Cass. 30537/2018; Cass. 16856/2018).



Quanto, infine, alla presunta convenienza della proposta concordataria, è sufficiente ribadire come la proposta, così come formulata, non è giuridicamente fattibile per incapienza dell'attivo.

Al riguardo si evidenzia come la non fattibilità della proposta sia apertamente confermata dalla circostanza per cui la Società debitrice nemmeno offre una soluzione alternativa e, al contrario, riconosce implicitamente lo stato di grave insolvenza in cui la stessa versa laddove riconosce che solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui si fosse giunti all'omologa del concordato avrebbe potuto potenzialmente beneficiare di nuova finanza.

Le esposte considerazioni hanno portata assorbente in quanto un Concordato revocato non è più esaminabile.

Peraltro, se il Commissario giudiziale si fosse più tempestivamente attivato nella proposizione della denuncia ex art. 173 L.F. la procedura di voto non sarebbe stata aperta e non sarebbe stata quindi attivata la fase dell'omologa.

Per completezza di disamina appare peraltro opportuno esaminare anche il punto 2. del Decreto impugnato, relativo al diniego di omologa del Concordato Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione per infattibilità giuridica dello stesso, in relazione al quale la Reclamante ha dedotto le censure riassunte nel motivo sub I (da pag. 9 a pag. 51 dell'atto di reclamo).

2. Sul motivo relativo al diniego di omologa.

2.1 Il Tribunale ha denegato l'omologa sottolineando che:

- i) l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto "in via preliminare che il Tribunale, ancora prima di pronunciarsi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione, voglia stabilire ai sensi dell'art. 180, comma 6, le modalità per l'accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore Agenzia delle Entrate per il proprio credito contestato" (pag. 6);
- ii) "il debito erariale ammontava a € 40.087.242,2615 (oltre aggi per € 668.501,10), di cui € 40.087.198,51 in privilegio e € 43,75 in chirografo. Detto debito erariale è considerato certo dalla società Miotto solo per l'importo di € 183.715,18" (pag. 11);
- iii) "questa situazione, che non offre alcuna possibilità di soddisfo del proprio credito, si pone in palese contrasto con l'art. 90 del D.P.R. n. 602, primo comma" (pag. 11);
- iv) "la tutela offerta all'Erario da detta norma è stata specificata dalla Suprema Corte, Sez. Un., con ordinanza n. 8504 del 25.3.2021" (pag. 11);



- v) "in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art. 90 D.P.R. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al Tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità";
- vi) "la decisione del 2021 è conforme a Cass. n. 15414 del 13.6.2018" (pag. 11);
- vii) "Secondo le regole della legge fallimentare, quindi, alla stregua del comma 6 dell'art. 180 L.F. opererà, per i debiti tributari contestati, un obbligo di accantonamento di somme, alle condizioni stabilite dal Tribunale" (pag. 12); ritenendo che:
- viii) "il Tribunale ritiene recessive e inadeguate le argomentazioni addotte da Miotto rispetto all'unanime ed autorevole orientamento giurisprudenziale che afferma l'obbligatorietà dell'accantonamento per i debiti tributari iscritti, ancorché contestati" (pag. 12);
- ix) "la richiesta di accantonamento obbligatorio non patisce il requisito prescritto dall'art. 177 L.F. della misura minima del credito per spiegare opposizione perché essa non attinge alla convenienza del concordato ma alla sua stessa fattibilità giuridica, sindacabile d'ufficio, come reso evidente dalle ripercussioni dell'accantonamento che emergono dalla relazione ex art. 180 L.F." (pag. 12);
- x) "nel caso che ci occupa, già solo le somme iscritte oggi a ruolo rendono impossibile ogni previsione in termini apprezzabili del pagamento e della promessa di una qualche percentuale ai creditori chirografari" (pag. 12);
- xi) "i crediti prededucibili, ipotecari e privilegiati di rango anteriore al grado XVIII sono pari a circa Euro 5,720 milioni; pertanto, se si considera l'ammontare dell'attivo realizzato stimato in Euro 12,661 milioni, il residuo, pari ad Euro 6,941 milioni, non permette [neppure] un accantonamento dell'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo";
- xii) "nel caso che ci occupa, già solo le somme iscritte oggi a ruolo rendono impossibile ogni previsione in termini apprezzabili del pagamento e della promessa di una qualche percentuale ai creditori chirografari";
- xiii) "Tali considerazioni appaiono aggravate dalla circostanza che, anche una volta verificatisi tutti gli up-side di Piano, l'importo residuo dell'attivo, decurtate le previsioni di pagamento dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati di rango anteriore al XVIII, pur aumentando a Euro 10,926 milioni (3,985 milioni + 6,941 milioni), comunque non sarebbe capiente nemmeno per l'accantonamento del fondo";



- xiv) "a ciò si aggiunga la considerazione che solo una parte delle pretese dell'Ade sono state iscritte a ruolo";
- xv) "Da ultimo, pur anche senza procedere ad alcun accantonamento, ma solo "sospendendo" il pagamento dei creditori anche solo chirografari fino all'esito dei giudizi tributari, la durata dell'esecuzione del presente piano di concordato finirebbe per essere indeterminata (otto-dieci anni), con conseguente venir meno, anche per questa via, della fattibilità giuridica»";
- xvi) "L'invito di Miotto Petroli a disattendere in toto l'art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973 non può essere accolto" (pag. 13);
- xvii) "L'accantonamento obbligatorio, a cui il Tribunale è tenuto, comporta l'impossibilità di provvedere ai pagamenti degli altri creditori nei termini previsti dal piano; esso preclude l'attuazione concreta del piano di concordato nei termini in cui è stato a suo tempo proposto sottoposto all'approvazione dei creditori" (pag. 13), e quindi statuendo in via definitiva che "l'omologa va negata" (pag. 13), evidenziando altresì, quanto all'infondatezza delle deduzioni sollevate dalla Società proponente, che:
- xviii) "Pare agevole replicare che la passata versione della norma è stata per l'appunto modificata e la mancanza di sindacato incidentale sui crediti contestati risulta disattesa solo rispetto ad una categoria di crediti – quelli tributari – per i quali non di rado, come evidenzia anche la disciplina della transazione fiscale, è prevista una disciplina particolare giustificata dall'interesse pubblico sotteso alle pretese dell'Erario";
- xix) "Anche tale tesi appare fallace per più ragioni: con nota pervenuta il 3-12-2020 Ade ha espresso il voto contrario per la parte di credito certa ma esso non è determinante ai fini delle maggioranze. Il voto determinante è quello che sarebbe sortito dal credito contestato iscritto a ruolo e allora qui viene in considerazione anzitutto la circostanza già esaminata che Ade ha chiesto in via preliminare l'accantonamento, e solo in subordine il voto e che comunque avrebbe voluto votare conservando il rango privilegiato";
- xx) "va ribadito che il credito tributario contestato è stato prolungatamente e reiteratamente ignorato, la proponente non ha mai introdotto né la transazione fiscale, né proposto il suo degrado in modi rituali, manca, tra l'altro anche la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F.";
- xxi) "Stupisce tuttavia che la Miotto non si avveda della tardività e irritualità di una sorta di transazione fiscale proposta solo nel corso del giudizio di omologa".



2.2 La reclamante Miotto Petroli contesta le ragioni della decisione sulla base della ritenuta interpretazione della disciplina del trattamento dei crediti fiscali (e contributivi) succedutasi dal D.L.gs n. 5/2006 all'attualità, tesi esposta da pag. 11 a pag. 26 del Reclamo (che si richiamano). Lamenta altresì che il Tribunale non abbia concesso il rinvio dell'adunanza dei creditori, che con l'istanza del 16 novembre 2020 (e cioè il giorno prima dell'adunanza stessa) aveva richiesto "per consentire la modifica del piano con istanza di transazione fiscale", contestando che in tal modo il Tribunale le avrebbe precluso la possibilità "di far utilizzo della novella situazione normativa: che avrebbe portato con sé l'affrancamento del destino del concordato dalla - scontata, per i comportamenti pregressi - risposta negativa della Agenzia delle Entrate, a condizione che l'offerta di soddisfazione potesse essere ritenuta dal Tribunale "più conveniente" delle alternative liquidatorie" (Reclamo, pag. 30).

2.3 E' opportuno premettere che le problematiche attinenti ai debiti fiscali della Miotto Generale Petroli S.r.l. e le loro ripercussioni sulla domanda di concordato preventivo (presentata nella modalità "con riserva" all'inizio del 2019) sono sempre state chiare alla società proponente, sia in fatto, che in diritto.

In punto di fatto si tratta di un tema che è emerso in tutta evidenza fin dalla fase "con riserva", avviata con la domanda depositata il 24.1.2019 e sfociata nel deposito della proposta e del piano il 3.9.2019.

Già il 5.4.2019, infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento: il primo, per l'anno d'imposta 2015, per un carico affidato in via straordinaria in data 2.11.2019 all'Agente della Riscossione, pari ad € 5.184.630,71; il secondo, per l'anno d'imposta 2016, per un carico affidato in via straordinaria all'Agente della Riscossione, sempre in data 2.11.2019, pari ad € 5.841.172,32.

Già ad aprile 2019, quindi, mentre decorreva il primo termine assegnato ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F., la Miotto Generale Petroli era a conoscenza di accertamenti tributari per oltre 11 milioni di euro.

Altri accertamenti erano poi seguiti nei mesi successivi: uno, notificato l'1.8.2019 (quando pendeva la proroga di 60 giorni del termine ex art. 161, sesto comma, L.F., concessa dal Tribunale il 13.6.2019), per € 5.509.191,06, affidato poi per la riscossione il 23.4.2020 per € 957.146,72; altri tre, per oltre 23 milioni di euro, notificati nel giugno 2020.

Che questo tema fosse ben noto alla proponente, quindi, è incontestabile, ed infatti la reclamante lo dà per pacifico.

Il Tribunale, a sua volta, a pagina 8 del decreto impugnato, non ha mancato di evidenziare come già la proposta concordataria, depositata il 3.9.2019, descrivesse





le pretese fiscali, che quindi erano perfettamente conosciute alla società ed ai professionisti che l'hanno assistita.

Successivamente al deposito del provvedimento impugnato si sono registrati due ulteriori eventi rilevanti ai fini in trattazione, e segnatamente:

a) che in relazione ai primi tre avvisi di accertamento di cui si è detto (notificati alla Miotto Generale Petroli nei mesi di aprile e agosto del 2019) la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha emesso le sentenze n. 564/2021 e 565/2021, del 22.6/6.8.2021 con le quali ha respinto i ricorsi della debitrice (ricorsi anch'essi ben noti in sede concordataria). Queste sentenze sono state depositate in data 6.8.2021, ma nel ricorso ex art. 18 L.F. (pur datato 25.8.2021) la reclamante non fa alcuna menzione;

b) che l'Agenzia delle Entrate ha presentato domanda di ammissione al passivo del Fallimento Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione per € 42.498.892,20 in privilegio ed € 155.086,56 in chirografo, in relazione alla quale il curatore ha proposto l'ammissione per € 39.989.335,30 in privilegio, per € 1.358,10 in chirografo, ed esclusi € 2.663.285,36, sulla base delle seguenti considerazioni: *"Il Curatore propone:*  
 - *Escluso per euro 77.004,23 con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. R 119R11920190006633329000 0, R 119R11920190006996231000 0, R 119R11920190008227568000 0, R 119R11920210007171980000 0 per sanzioni da violazione del codice della strada riferibili a veicoli concessi in affitto d'azienda a MGP s.r.l. nonché con riferimento alla cartella n. R 119R11920190019129600000 0 in quanto le medesime pretese risultano insinuate con cartella n. R 119R11920190006996029000 0; - con riferimento ai crediti portati dalle cartelle e avvisi di accertamento n. R 119R11920190010661542000 0, T6303IS01388/2014, R 119R11920190004562459000 0, R 119R11920190006996029000 0, R 119R11920190006996130000 0, R 119R11920190008227467000 0, R 119R11920190009110159000 0, R 119R11920190012889292000 0, R 119R11920190017062568000 0, R 119R11920190019129600000 0, R 119R11920190019129701000 0, R 119R11920200010795260000 0, R 119R11920210005167026000 0, T5B03T200085/2017, T5B07T100326/2013, T5B0CT100327/2013, ammesso per euro 362,88, Categoria Chirografari, ammesso per euro 3.034,80 nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4, per crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione ex artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.; ammesso per euro 5.024,53 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., ammesso per euro 58.469,28 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., ammesso per euro 60.756,76 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c., escluso per euro 14.906,97 per interessi di mora, aggio coattivo, diritti di notifica e tabellari trattandosi di ruoli iscritti successivamente*



*al ricorso ex art. 161 c. 6 L.F.; - con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. T5B03T100033/2019, T5B03T100034/2019, T5B03T200016/2020, T5B03T200048/2020, T6303SQ00512/2020, T6303SQ01471/2019, T6303SQ01471/2019, ammesso per euro 52,50, Categoria Chirografari; Ammesso per euro 1.418.899,97 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; Ammesso per euro 38.443.144,46 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; con specifica previsione che dette ammissioni devono intendersi con riserva ex art. 96 c. 2 n. 3 L.F. essendo pendenti contenziosi tributari e i termini per l'impugnativa delle sentenze di rigetto già emesse dalla CTP di Venezia, escluso per euro 2.571.374,16 per interessi di mora, aggio coattivo, diritti di notifica e tabellari trattandosi di ruoli iscritti successivamente al ricorso ex art. 161 c. 6 L.F.; - con riferimento alle cartelle n. R 119R11920140005449486000 0, R 119R11920150013536833000 0, R 119R11920180004338973000 0, R 119R11920180013020224000 0 ammesso per euro 942,72, Categoria Chirografari, ammesso per euro 5,50 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.".*

In punto di diritto va poi evidenziato come già alla data della presentazione della domanda "con riserva" la Suprema Corte si fosse espressa sul tema degli accantonamenti obbligatori che si devono effettuare, in sede di omologa, a fronte di crediti tributari iscritti a ruolo, enunciando il principio secondo il quale "in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 L.F. il Tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art. 90 D.P.R. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al Tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità" (Cass. 13 giugno 2018, n. 15414, nella specie, la Suprema Corte aveva accolto il ricorso proposto da Equitalia e cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti); principio in seguito ribadito nella motivazione di Cass. SS.UU. 25 marzo 2021, n. 8504, recepito da questa Corte d'Appello nel decreto deliberato in sede di rinvio in data 1.12.2020 nel procedimento n. 3318/2018 R.G., afferente ad un caso analogo a quello qui in esame nel quale il concordato preventivo non era stato omologato per ragioni identiche a quelle svolte dal Tribunale nel decreto qui impugnato, e cioè perché, disposto l'accantonamento obbligatorio ex art. 90 D.P.R. n. 602/1973, non residuava attivo per il pagamento degli altri creditori, risultando, quindi, insussistente la "fattibilità giuridica" del Piano.



Ultima circostanza da evidenziare è che la Miotto Generale Petroli S.r.l., pur essendo al corrente e consapevole delle segnalate problematiche tributarie e delle connesse criticità incidenti sulla fattibilità del Piano, non ha mai concluso una transazione con il Fisco [essendosi solo limitata a provare a farlo in limine nel maggio del 2021, quando era però ormai decorso il termine di cui all'art. 172, secondo comma, L.F. per la modifica della proposta di concordato, sicché l'istanza di ulteriore differimento veniva respinta dal Tribunale in quanto ormai preclusa], né ha mai proposto un rituale trattamento degradato dei debiti tributari [come attestato nel decreto impugnato, a pag. 14, terzo capoverso], né ha mai richiesto, né depositato, la relazione del professionista abilitato prevista per tale eventualità dall'art. 182-ter legge fallimentare, il che esclude la possibilità di valutare ai fini di cui si tratta l'incidenza della modifica apportata al comma 4 dell'art. 180 L.F., che ha introdotto il c.d. "cram down" erariale (art. 3, comma 1-bis, D.L. 7.10.2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159).

2.4 Già alla luce di tali osservazioni il decreto impugnato meriterebbe piena conferma. In ogni caso le doglianze della Miotto S.r.l. che si esaminano di seguito risultano infondate.

2.4.1 Sull'istanza di trattamento dei debiti fiscali ex art. 182-ter L.F.

E' pacifico e ammesso dalla stessa Reclamante (cfr. atto di reclamo, pag. 34), che con il piano di concordato Miotto S.r.l. "non ha presentato istanza di trattamento dei debiti fiscali ex art. 182-ter L.F.", e ciò per sua scelta esclusiva.

Al riguardo è apodittica, indimostrata e comunque giuridicamente la tesi dedotta dalla Reclamante per giustificare il fatto di non aver avviato la procedura ex art. 182-ter L.F., ovvero che tale procedura si sarebbe prefigurata come "priva di prospettive" considerato che il dissenso erariale sarebbe stato "certo più ancora che probabile" (cfr. reclamo, pag. 29).

In ogni caso resterebbe il fatto che la mancata presentazione della proposta di trattamento dei crediti tributari è dipesa solo ed esclusivamente da una scelta della società debitrice.

Non avendo mai formulato una proposta di trattamento del debito fiscale – sulla quale, dunque, non vi è mai stata alcuna valutazione, e conseguentemente nessun consenso, né alcun diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate – correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza depositata dalla Miotto S.r.l. in data 16 novembre 2020, con la quale l'istante aveva chiesto il terzo differimento dell'adunanza dei creditori (dopo quelli chiesti in data 10 marzo 2020 e in data 28 settembre 2020) al dichiarato fine di provvedere a modificare il Piano con istanza di transazione fiscale



ex art. 182-ter L.F.; nello specifico, nel rigettare la richiesta, il Tribunale di Venezia ha dato atto che (cfr. decreto del 17 novembre 2020, doc. 28 Reclamante):

- i) l'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate era nota alla Società, come risulta dal fatto che le pretese fiscali erano già descritte nella domanda di concordato "completa", ove si riferiva che nel corso dell'anno 2019 la Miotto Generale Petroli S.r.l. aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento relativamente ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 (cfr. doc. 4 Reclamante);
- ii) l'Agenzia delle Entrate aveva chiaramente espresso le criticità della proposta con le note del 21 febbraio 2020, del 7 settembre 2020 e del 21 settembre 2020;
- iii) la possibile impasse per il concordato in conseguenza della richiesta dell'Agenzia delle Entrate di accantonamento ex art. 180, sesto comma, L.F. ed ex art. 90 D.P.R. n. 602/1973, era stato preannunciato dall'Agenzia delle Entrate stessa sin dal 21 febbraio 2020, nonché ribadito in data 7 settembre 2020 con la richiesta al G.D. di adozione dell'accantonamento e, poi, con altra nota del 21 settembre 2020;
- iv) il Commissario giudiziale, nella relazione depositata il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 21 Reclamante) delineava l'alea del contenzioso e auspicava una modifica del piano concordatario che prendesse in considerazione una soluzione conciliativa con l'Agenzia delle Entrate;
- v) il Commissario nella Relazione supplementare dell'11 novembre 2020 aveva rappresentato ai creditori il reale rischio che incombeva sulla procedura (cfr. doc. 26 di parte Reclamante).

Si tratta di fatti pacifici, documentati e non contestati dalla Reclamante. Invero, ciò che la Miotto S.r.l. lamenta è che "tutte le scansioni della procedura concordataria – con l'unica eccezione della fase finale di omologa – si sono svolte prima che maturasse una situazione normativa tale da consentire al Tribunale fallimentare di disattendere la mancata adesione dell'Erario rispetto alla proposta concordataria, a fronte di un giudizio di "convenienza" nel trattamento dei crediti fiscali" (Reclamo, pag. 28). In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla Reclamante il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del 16.11.2020 le avrebbe precluso la possibilità di beneficiare delle novità che sarebbero state successivamente introdotte dalla Legge 27.11.2020, n. 159, di conversione del D.L. n. 125/2020, entrata in vigore il 4.12.2020, e, in particolare, delle novità in tema di omologazione del concordato preventivo (modifica dell'art. 180, comma 4, L.F.), in forza delle quali il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all'art. 177 L.F.) e quando, anche sulla base delle risultanze della



relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Si sarebbe trattato di un "vulnus" procedurale rilevante in quanto nel contesto normativo in cui si trovava ad operare non avrebbe avuto senso presentare un'istanza di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter L.F., come avrebbe potuto fare, non potendo contare sulla possibilità di una neutralizzazione da parte del tribunale di un dissenso erariale che sarebbe stato certo più ancora che

probabile (Reclamo, pag. 29). Il Collegio dell'omologa, quindi, avrebbe avuto l'obbligo di prendere atto delle novità normative che gli avrebbero consentito di "porre rimedio" al diniego di rinvio dell'adunanza, di cui al decreto del 17.11.2020, e avrebbe dovuto o far regredire la procedura allo stadio antecedente all'adunanza dei creditori, assegnando il termine richiesto dalla Miotto S.r.l. per la formulazione della proposta di trattamento dei crediti fiscali e convocando una nuova votazione; ovvero, alternativamente, il Collegio avrebbe dovuto procedere, in via straordinaria, alla verifica incidentale della "convenienza" della proposta di trattamento del credito erariale che sarebbe stata avanzata dalla Miotto S.r.l. ed illustrata in sede di costituzione nel giudizio di omologa.

La tesi sostenuta dalla Reclamante è palesemente infondata.

In primo luogo, va debitamente sottolineato come l'istanza di rinvio dell'adunanza dei creditori (fissata per il 17.11.2020) fosse stata formulata dalla Miotto S.r.l. il 16.11.2020, e quindi precedentemente all'entrata in vigore delle riferite novità normative (Legge 27.11.2020, n. 159, di conversione del D.L. n. 125/2020, entrata in vigore il 4.12.2020) di cui pure lamenta la mancata applicazione da parte del Tribunale. Si trattava, quindi, di un'istanza *ratione temporis* inammissibile.

In secondo luogo – e la circostanza ha portata dirimente – risulta omessa la (necessaria) presentazione dell'istanza di "trattamento dei crediti fiscali" ex art. 182-ter L.F. [v. co. 1. *"Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)"*], previsione non derogata neppure dal novellato quarto comma dell'art. 180 L.F. invocato dalla proponente sul presupposto che se



anche avesse ritualmente presentato l'istanza di transazione fiscale, questa sarebbe stata comunque rigettata, richiedendosi, quindi, ex necesse, un intervento extra ordinem del Tribunale volto a verificare l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, dando appunto per ammesso il dissenso dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, l'applicazione del nuovo quarto comma, seconda parte, dell'articolo 180 L.F. [*"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*] presuppone la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma – ovverosia: a) che l'adesione dell'amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F.; b) che vi sia una proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione; c) che anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F., la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – che nella fattispecie, però, non sussistevano, atteso che, non solo la Miotto Petroli S.r.l. non aveva presentato istanza di "trattamento dei crediti fiscali" ex art. 182-ter L. Fall.", ma la proposta di concordato aveva comunque ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei creditori, posto il voto favorevole del 59,65% dei creditori aventi diritto al voto (crediti per € 25.997.320,71 sul totale dei crediti ammessi al voto per Euro 43.581.221,35), mentre l'Agenzia delle Entrate aveva espresso voto contrario per la sola parte di credito chirografaria pari ad €. 43,75, non determinante ai fini delle maggioranze.

Peraltro, anche a voler considerare la proposta di definizione del credito erariale e di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. inviata all'Agenzia delle Entrate il 16.11.2020, ossia il giorno prima dell'adunanza dei creditori (cfr. doc. 45 di parte reclamante), la stessa sarebbe risultata comunque inammissibile, in quanto tardivamente proposta e comunque formulata in termini irrituali – si tratta, in realtà, di un documento sommario in cui il trattamento del credito erariale in transazione fiscale era condizionato alla preventiva rideterminazione della pretesa erariale in sede di conciliazione o di autotutela da € 39.900.269,36 a € 11.415.354,00, oltreché privo dell'indicazione di un orizzonte temporale determinato e della relazione dell'attestatore indipendente richiesta dal 182-ter, primo comma, L.F. – sicché non



avrebbe in ogni caso potuto giustificare alcun rinvio dell'adunanza, né alcun cram down, neppure da parte del Collegio dell'omologa.

Più in generale è però l'intera prospettazione delle alternative formulate dalla Miotto che risulta normativamente insostenibile.

Quale prima opzione, la reclamante sostiene che il Collegio, in sede di giudizio di omologa, avrebbe dovuto "porre rimedio all'incongruo diniego di rinvio dell'adunanza facendo regredire la procedura allo stadio antecedente all'adunanza dei creditori" consentendo alla proponente di sottrarsi alla discrezionalità dell'Amministrazione e di formulare una proposta (la prima) contenente il trattamento degradato dei crediti erariali, riformulare il Piano sul quale i creditori sarebbero stati ad esprimere un nuovo voto.

Ebbene, appare evidente che l'auspicata determinazione che il Collegio avrebbe dovuto assumere si pone in palese contrasto con il testo dell'art. 180 L.F. che regola il giudizio di omologa, introducendo degli snodi in alcun modo previsti.

Quale seconda opzione – individuata e proposta in via alternativa (si veda pag. 33, iii) "seconda strada") – la Reclamante sostiene che anche laddove avesse ritenuto di non far retrocedere la Procedura di concordato alla fase anteriore al giudizio di omologa, il Collegio avrebbe dovuto comunque procedere alla verifica incidentale della (peraltro non formalizzata) proposta di trattamento del credito erariale, sovrapponendo il proprio giudizio (di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria) a quello (mai espresso) dall'Amministrazione.

Anche in questo caso la discrasia rispetto alla previsione normativa risulta evidente, non essendo mai stata presentata all'A.F. alcuna proposta di definizione transattiva della complessiva vicenda fiscale interessante la società e non sussistendo, conseguentemente, alcuna valutazione al riguardo da parte del creditore erariale, sicché nessun cram down sarebbe stato comunque applicabile.

In ogni caso non sussiste alcun dato che consenta di formulare il giudizio (auspicato dalla debitrice reclamante) di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria, tanto più considerato che, come già evidenziato, difetta la necessaria valutazione tecnica del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F., specificamente riferita a detta prospettiva comparata.

Sono, dunque, ultronei i pretesi "elementi" per la valutazione di "convenienza" ex art. 180, quarto comma, p.p., L.F., che la Reclamante Miotto S.r.l. pretende di offrire (pag. 35 e ss. del Reclamo); in disparte la considerazione che detta valutazione si fonda su un presupposto di fatto errato, e segnatamente sulla appostazione di un



accantonamento pari a € 73.000,00, determinato sul solo credito erariale ritenuto fondato dalla stessa debitrice, a fronte di un credito iscritto a ruolo per €. 12.849.131,36, che ha peraltro già trovato una prima conferma giudiziale nella sede propria del giudizio tributario avanti alla Commissione tributaria provinciale.

2.4.2 Sull'accantonamento ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973

Il debito erariale evidenziato dall'Agenzia delle Entrate risulta pari a € 40.087.242,2615 (oltre aggi), di cui €. 40.087.198,51 in privilegio ed € 43,75 in chirografo.

In sede di verifica dello stato passivo è stato richiesto di ammissione per complessivi € 42.498.892,20 in privilegio ed € 155.086,56 in chirografo e su detta domanda il curatore si è espresso nei termini sopra richiamati, e quindi in senso favorevole per € 39.989.335,30 in privilegio, € 1.358,10 in chirografo, restando esclusi € 2.663.285,36.

Ora, detto debito è stato ritenuto certo dalla Miotto S.r.l. per € 183.715,18 e contestato per la residua parte e in relazione allo stesso nel Piano risulta stanziato un fondo rischi rettifiche fiscali inizialmente di € 69.000,00, poi aumentato ad € 73.000,00.

La debitrice proponente sostiene di non aver appostato un accantonamento per l'intero credito tributario iscritto a ruolo o comunque oggetto di pretesa, come sarebbe stato necessario, in quanto avrebbe "riposto affidamento sul fatto che il fondo rischi per il credito fiscale potesse limitarsi a quanto risultante dal parere del prof. Dario Stevanato acquisito dagli Organi della Procedura".

La tesi è infondata.

Innanzitutto, non viene chiarito per quale ragione il parere di un professionista relativo alle possibili sorti del contenzioso tributario pendente avrebbe potuto, anche qualora acquisito dal Commissario, giustificare la appostazione di un accantonamento in misura inferiore a quella prevista dalla legge (art. 90 D.P.R. 602/1973 cit.), tanto più considerato che il Tribunale di Venezia, con il provvedimento del 4 ottobre 2020, aveva puntualizzato che: "l'accantonamento per i crediti tributari – che l'art 90 del D.P.R. n. 602 del 1973 rende obbligatorio, e non discrezionale a differenza degli altri crediti comuni contestati – riguarda solo i crediti iscritti a ruolo" (cfr. doc. 25 della Reclamante).

In ogni caso la tesi della Miotto S.r.l. non è giuridicamente sostenibile.

Infatti, la presenza di crediti contestati di natura tributaria obbliga (non facoltizza) il tribunale, nel giudizio di omologazione, a disporre i relativi accantonamenti.





L'art. 180, comma 6, L.F., dispone, che "le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo".

Il potere di cui il tribunale, nell'omologare il concordato, dispone nel valutare in via incidentale se il credito o i crediti contestati siano o meno esistenti al fine di disporre o meno gli accantonamenti, non sussiste se i crediti contestati sono di natura tributaria, per i quali, quindi, vige la giurisdizione del giudice tributario.

Il disposto dell'art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973, che impone al tribunale di operare l'accantonamento per l'intero importo dei crediti iscritti a ruolo, è d'altra parte coerente con il fatto che detti crediti sono sottratti alla valutazione incidentale del tribunale e che i contenziosi con il fisco proseguono fino alla decisione definitiva; il che giustifica la diversità di trattamento – sotto tale aspetto – "tra crediti commerciali contestati e quelli parimenti contestati dell'Erario", senza necessità di operare alcuna lettura costituzionalmente orientata dell'art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973 nei termini suggeriti dalla reclamante (cfr. atto di reclamo, pag. 43 e 45).

L'interpretazione data dal Tribunale è peraltro coerente con quella della Suprema Corte (cfr. Cassazione 13 giugno 2018, n. 15414), secondo cui in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti e che la modifica legislativa relativa all'attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 182-ter L.F. comporta che la discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali in un'ottica di miglior soddisfacimento dell'interesse erariale, trova un bilanciamento nel sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva che la normativa attualmente vigente (ossia il novellato art. 180, comma 4, seconda parte, L.F.) assegna al giudice ordinario fallimentare; con la precisazione che in caso di crediti tributari la competenza appartiene al giudice fallimentare solo laddove la contestazione verta sui profili eminentemente concorsuali del trattamento di tali crediti nel concordato preventivo (ad esempio nei casi in cui si controverta sulla convenienza economica della proposta del debitore e/o sulla fattibilità del piano), mentre laddove il contenzioso abbia ad oggetto l'"an" e il "quantum" dei debiti fiscali, la giurisdizione sull'impugnazione spetta al giudice tributario, con conseguente necessità dell'accantonamento previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 602/1973 .

Appare opportuno riportare la sentenza appena citata (Cass., 13 giugno 2018, n. n. 15414) nella parte richiamata dalla Reclamante solo parzialmente (cfr. atto di



Reclamo, pag. 42 e 43) in quanto la Corte di Cassazione si è espressa chiaramente nell'affermare l'obbligatorietà dell'accantonamento di cui si tratta, precisando che: *"La teorica latenza di cause di prelazione o di crediti, tutt'altro che certi, ma anzi condizionati alla emissione di una sentenza di accertamento definitiva, non obbliga quindi - di regola - gli organi della procedura ad accantonare risorse nella previsione di un eventuale riconoscimento del credito disconosciuto. Se, tuttavia, ciò è ordinariamente vero, non tiene però conto della norma speciale sopra richiamata e della giurisdizione tributaria, cui sono devolute le relative controversie (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 7 maggio 2010, n. 11082; Cass., sez. un., 5 agosto 2009, n. 17943). Con riguardo ai crediti tributari, per i quali vige la norma speciale dell'art. 90 citato, invero, ritiene il Collegio che il tribunale sia tenuto, secondo la lettera e la ratio della disposizione, ad operare l'accantonamento, in via provvisoria (sebbene poi possa comunque determinarne le modalità, anche prevedendo, ad esempio, se del caso, la prestazione di una polizza fideiussoria). Secondo le regole della legge fallimentare, quindi, alla stregua del comma 6 dell'art. 180 legge fallimentare, opererà, per i debiti tributari contestati, un obbligo di accantonamento di somme, alle condizioni stabilite dal tribunale"*.

Quindi, alla stregua dell'art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973 e della L. Fall. (art. 180, comma 6), opera, per i debiti tributari contestati, un obbligo di accantonamento pari all'intero importo dei crediti iscritti a ruolo e il tribunale non può ritenere non dovuto (totalmente o parzialmente) l'accantonamento sulla base di una propria valutazione incidentale, allo stesso preclusa, di fondatezza o meno della pretesa dell'Agenzia delle Entrate (neppure in presenza di un parere di un esperto che ritenga infondata tale pretesa) che, come si è visto, è di competenza del giudice tributario, il quale, peraltro, nella fattispecie si è già espresso (quantomeno in primo grado) a favore dell'Amministrazione, rigettando i ricorsi della debitrice.

Il potere di sindacato attribuito al giudice ordinario dal legislatore per l'interesse concorsuale non può estendersi fino al giudizio sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria e sui motivi di impugnazione della stessa da parte del contribuente, ma deve necessariamente essere limitato alla valutazione sulla convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quindi, anche qualora, il Tribunale di Venezia avesse concesso alla Miotto S.r.l. l'ulteriore rinvio richiesto il 16 novembre 2020 per metterla in condizione di proporre ciò che fino a quel momento non aveva ritenuto di proporre, e cioè un trattamento dei crediti fiscali ex art. 182-ter L. Fall. prospettando una loro falcidia in termini che, tramite la prospettiva del cram down, potesse legittimare l'omologa anche prescindendo dal diniego di adesione da parte dell'A.F. (cfr. atto di Reclamo, pag. 31), sarebbe rimasto in ogni caso inevitabile constatare che la Società non aveva appostato l'accantonamento per l'intero credito tributario iscritto a ruolo, donde



comunque l'inammissibilità della Proposta, non essendo consentito al tribunale, per i crediti tributari iscritti a ruolo, condurre alcuna valutazione in ordine alla loro esistenza, né all'opportunità di disporre accantonamenti, posto che la loro inclusione nel piano e nella proposta concordataria e il conseguente deposito delle somme costituiscono obblighi discendenti direttamente dalla legge, la cui inosservanza comporta inevitabilmente – come è legittimamente avvenuto nella fattispecie – al diniego dell'omologazione o alla declaratoria di inammissibilità.

Così stando le cose, deve concludersi nel senso che nel giudizio di omologa il Tribunale di Venezia ha correttamente accertato e ritenuto:

a) che non fosse fondatamente formulabile un giudizio di "fattibilità giuridica" del Piano in ragione della incompatibilità dello stesso con norme inderogabili e della inidoneità della Proposta e dell'attivo concordatario a garantire un minimo soddisfacimento dei creditori chirografari in un lasso di tempo ritenuto, non solo di durata accettabile, ma anche preventivamente determinabile, da un lato rilevando il mancato rispetto del disposto di cui al richiamato art. 90 del D.P.R. n. 602/1973 e, dall'altro, accertando che il solo credito iscritto a ruolo di € 12.0849.131,36 era superiore all'attivo realizzabile stimato dal Commissario giudiziale, con la conseguenza che, non solo non vi sarebbe stata alcuna possibilità di soddisfazione per i creditori di grado posteriore all'Erario e per i chirografari, ma non sarebbe stato neppure possibile un accantonamento dell'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo, né tantomeno un accantonamento successivo all'omologa;

b) che quand'anche non si fosse proceduto al dovuto accantonamento (in violazione dell'art. 90 D.P.R. 602/1973) e si fosse limitata la determinazione in sede di decreto di omologa alla mera sospensione del pagamento dei creditori chirografari sino all'esito dei giudizi tributari, la durata del Piano sarebbe risultata inevitabilmente indeterminata e, per l'effetto, il Piano giuridicamente "non fattibile" stante l'impossibilità di indicare un arco temporale ragionevolmente prevedibile per la sua esecuzione.

Ora, considerato che l'infattibilità giuridica del Piano non è superabile con il voto favorevole dei creditori, attinente alla convenienza economica della proposta, atteso che il concordato dev'essere comunque conforme allo schema legale, rispettare le disposizioni inderogabili di legge ed essere comunque idoneo a realizzare la sua causa concreta, vale a dire funzione economica di regolazione della crisi in un lasso di tempo ragionevolmente breve con la previsione di un adeguato soddisfacimento di tutti i crediti concorsuali, non è accettabile la tesi secondo cui la Corte dovrebbe procedere all'omologa del Concordato proposto dalla Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione



sulla constatazione che la relativa Proposta è stata (favorevolmente) votata dalla maggioranza dei creditori.

3. In conclusione, il Reclamo va rigettato e confermati i provvedimenti impugnati. Peraltro, come già sottolineato in apertura di disamina, la sentenza di fallimento non è stata fatta oggetto di alcuna critica specifica e va quindi confermata senza ulteriori considerazioni.

4. E' appena il caso di sottolineare che, atteso l'esito del giudizio, l'istanza di inibitoria della liquidazione dell'attivo di cui all'art. 19 L.F. avanzata dalla società reclamante va respinta.

### III

Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, a carico della reclamante Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione e a favore delle parti reclamate costituite – Fallimento Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione, Banco delle Tre Venezie S.p.a., Volksbank S.p.a., Agenzia delle Entrate – avuto riguardo allo scaglione "causa di valore indeterminabile, complessità media", applicati parametri medi di liquidazione ed esclusa la liquidazione della fase decisionale per l'Agenzia delle Entrate, che si è limitata al deposito dell'atto di costituzione e non ha in seguito, né depositato le note integrative concesse dalla Corte in prima udienza, né partecipato all'udienza di discussione.

Stante il rigetto integrale del reclamo deve darsi atto che sussistono a carico della società reclamante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

### P.Q.M.

la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo ex artt. 18, 183 L.F. n. 1641/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 68/2021, Rep. n. 81/2021, del 26.7.2021, che ha dichiarato il fallimento della società Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione;
- b) condanna la reclamante Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione a rimborsare alle parti reclamate (Fallimento Miotto Generale Petroli S.r.l. in liquidazione, Banco delle Tre Venezie S.p.a., Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige – S.p.a., Agenzia delle Entrate) le spese di lite del giudizio di reclamo, che liquida, per compensi: riguardo al Fallimento Miotto Generale Petroli S.r.l. in



liquidazione, al Banco delle Tre Venezie S.p.a. e a Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige – S.p.a., in € 8.066 (oltre al rimborso forfetario al 15%, i.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge) in favore di ciascuna parte e riguardo all’Agenzia delle Entrate, in € 3.983 (oltre al rimborso forfetario al 15%, i.v.a., se dovuta, e C.p.a. come per legge);

c) dà atto che sussistono a carico della società reclamante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.1.2022

Il consigliere estensore

dott. Federico Bressan

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

